

# REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI NETTEZZA URBANA

## COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 179 del 28.12.2001

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 18.04.2005



## Titolo 1. Parte generale.

### Articolo 1. Premessa.

1. Il Comune, con il presente Regolamento, disciplina ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo 05.02.1997 n. 22 ss.mm. ed int. e degli artt. 7 e 15 della L.R.V. 21.01.2000, n. 3 lo svolgimento dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati.
2. Il Regolamento viene redatto nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria di settore, nonché di quella di riferimento per i servizi pubblici locali.
3. Per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti (art. 49 D.Lgs. 22/1997 e D.P.R. 158/1999) nei suoi elementi e modalità si rinvia all'apposito Regolamento comunale.
4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune può avvalersi della collaborazione delle Associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e di loro Associazioni.
5. Il Comune può istituire, nelle forme previste dalla legge 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

### Articolo 2. Definizioni.

1. Fermo restando la classificazione dei rifiuti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 22/97 ai fini delle norme contenute nel presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

Per **rifiuti urbani o domestici** si intendono quelli provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.

Per **frazione secca** o **rifiuto secco** si intendono i materiali a basso o nullo contenuto di umidità, non suscettibili di recupero e che siano quindi destinati a forme di smaltimento a valle.

Per **frazione umida** o **rifiuto umido** si intendono i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità e di materiale organico presenti nei rifiuti urbani e assimilati (es. residui alimentari e ortofrutticoli).

Per **frazione recuperabile** si intende la frazione del rifiuto passibile di recupero, riciclaggio e riutilizzo.

Per **vetro** si intendono i contenitori di vetro di qualunque colore utilizzati per il contenimento di sostanze alimentari e non, purché non tossiche e di capacità non superiore a litri 5.

Per **lattine** sono individuati i contenitori in alluminio utilizzati per il contenimento delle bevande.

Per **barattoli** si intendono i contenitori in acciaio o banda stagnata.

Per **carta** si intendono i giornali, le riviste, i libri, la carta utilizzata da uffici sia privati che pubblici, ed il cartone; sono esclusi tutti i tipi di carta

accoppiata ad altri materiali (es. carta plastificata, tetrapak, ecc.).

Per **plastica** si intendono tutti gli imballaggi in plastica purché non contaminati da sostanze pericolose o da consistenti residui alimentari, quali: bottiglie, falconi, film e pellicole, cassette per prodotti alimentari, gusci e barre in polistirolo espanso, ecc.

Per **rifiuti verdi** si intendono gli sfalci, le potature e le foglie derivanti dalle operazioni di manutenzione del verde pubblico e privato.

Per **rifiuti urbani pericolosi** (RUP) si intendono rifiuti provenienti da attività domestiche di cui all'Art. n°7 dell'elaborato E del Piano Regionale di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani approvato con provvedimento del C.R. in data 22.10.1988 n° 785) e cioè le pile, batterie al piombo, lampade alogene, tubi catodici, farmaci, i prodotti T (tossici) e/o F (infiammabili) che comprendono prodotti per giardinaggio, per piccoli lavori domestici, per hobbistica, per pulizia di indumenti e della casa (detergenti, candeggina, acido muriatico, solforico, ecc.), disinfestanti ed insetticidi, combustibili solidi e liquidi, vernici, ecc.).

Per **rifiuti ingombranti** si intendono i beni di consumo durevoli, di arredamento, e/o di uso comune, derivanti dalla loro sostituzione e/o rinnovo. (p.e. materassi, mobili), i materiali ferrosi ingombranti di uso domestico, i mobili e legname.

Per **beni durevoli** si intendono i beni di cui all'art. 44 del D. Lgs. n° 22 del 05.02.1997 e distintamente lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, surgelatori, condizionatori d'aria, monitor TV e PC.

Per **rifiuti esterni** si intendono i rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzamento delle strade e dai rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, torrenti.

Per **mercatali** si intendono i rifiuti provenienti dalle attività commerciali operanti durante i mercati settimanali, cittadini.

Per **imballaggi primari** si intendono gli imballaggi per la vendita, concepiti in modo tale da costituire nel punto di vendita un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore.

Per **imballaggio multiplo o imballaggio secondario** si intende l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita.

Per **imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario** si intende l'imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei.

Per **rifiuti cimiteriali** si intendono i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale (con esclusione peraltro delle salme) e in particolare: resti di indumenti, feretri, materiali di risulta provenienti da attività di manutenzione del cimitero, estumulazioni ed esumazioni (Art. 7, comma 2, lettera f del D.Lgs. 5.2.1997 n° 22 e D.M. 26/06/2000 n.219) classificati come rifiuti urbani, con esclusione dei residui di fiori e vegetali in genere, cere, lumini, addobbi, corone funebri, carta, cartone, plastica e altri scarti derivanti da operazioni di pulizia e giardinaggio assimilati ai rifiuti verdi ed agli RSU e dei materiali lapidei.

Per **rifiuti da esumazioni ed estumulazioni** si intendono i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:

- 1) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
- 2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
- 3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- 4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- 5) resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo);

Per **rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali** si intendono i seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali:

- 1) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari;
- 2) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione;

Per **rifiuti assimilati** si intendono i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, assimilati ai Rifiuti Urbani per qualità e quantità ai sensi del Regolamento Comunale. Ferma restando la non assimilabilità dei rifiuti speciali pericolosi i rifiuti assimilati si suddividono nelle medesime categorie previste per i rifiuti urbani (frazione secca, frazione organica, frazione verde, frazione secca riciclabile, ecc.).

Per **spazzatura stradale** si intendono tutti i rifiuti raccolti durante il normale servizio di pulizia delle strade. Sono pertanto da individuare in detta categoria la polvere stradale, la sabbia, la ghiaia, i rifiuti giacenti sul sedime stradale pubblico o ad uso pubblico, i detriti, i rottami, i cocci, il fogliame, i rami secchi, ecc.

2. Ai sensi del D.Lgs 22/97 si adottano, inoltre, le seguenti definizioni:

**Rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del D.Lgs. 22/1997 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

**Produttore:** la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;

**Detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

**Conferimento:** l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive

fasi di gestione con le modalità stabilite dal presente Regolamento;

**Gestione:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, il controllo e la gestione dei Ecocentri nonché il controllo delle discariche e degli altri impianti di smaltimento dopo la chiusura;

**Appaltante:** il Comune di S. Donà di Piave o il Gestore del Ciclo dei rifiuti;

**Appaltatore:** il soggetto terzo che svolge operativamente, per conto del Comune di San Donà di Piave o del Gestore del Ciclo dei rifiuti, i servizi di gestione di cui al presente Regolamento.

**Raccolta:** l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

**Raccolta differenziata:** la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;

**Smaltimento:** le operazioni previste nell'allegato B del D.Lgs 22/97;

**Recupero:** le operazioni previste nell'allegato C del D.Lgs 22/97;

**Luogo di produzione dei rifiuti:** uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;

**Stoccaggio:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C del D.Lgs 22/97;

3. Ai fini del presente Regolamento si utilizzano, inoltre, le seguenti definizioni:

Per **raccolta porta a porta** o domiciliare si intende la raccolta dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani effettuata in corrispondenza del limite del confine di proprietà dell'utente o presso punti individuati dal Comune e concordati con l'utenza interessata, secondo modalità e tempi prefissati;

Per **raccolta su chiamata** si intende la raccolta di rifiuti urbani ingombranti, di rifiuti vegetali od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento, concordata previamente con il Comune;

Per **compostaggio domestico** si intende il trattamento in proprio della frazione organica dei RSU e della frazione vegetale da parte dell'utenza domestica e al fine dell'ottenimento di materiale fertilizzante di qualità (compost);

Per **conferimento** si intendono le operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti sono trasferiti dai luoghi di detenzione ai dispositivi e attrezzature di raccolta (cosiddetto conferimento iniziale) e da questi agli impianti di recupero e/o smaltimento finali debitamente autorizzati (cosiddetto conferimento finale).

Per **trasporto** si intendono le operazioni e le attività connesse al trasferimento dei rifiuti dai contenitori predisposti (e/o approvati) dal Comune per la raccolta o dai luoghi di deposito

temporaneo fino agli impianti di riciclaggio e/o recupero o smaltimento. Tali operazioni ed attività potranno prevedere, qualora necessarie, fasi intermedie di stoccaggio.

Per **trattamento** si intendono quei processi di selezione e di lavorazione dei rifiuti per la realizzazione di prodotti riutilizzabili.

Per **spazzamento** si intendono le operazioni di pulizia delle aree pubbliche e/o di uso pubblico, nonché il trasporto ed eventuale stoccaggio definitivo dei materiali di risulta.

Per **contenitore** si intende un recipiente (es. sacco, cassonetto, ecc.) in grado di contenere in maniera adeguata i rifiuti ivi conferiti.

Per **Ecocentro** si intende un'area recintata, presidiata ed attrezzata al ricevimento di frazioni degli RSU (ed assimilati), che non prevedano l'installazione di strutture tecnologiche o processi di trattamento nelle quali i rifiuti debbano venire stoccati per tipi omogenei;

Per **Eco-camper (Centro mobile)** si intende un veicolo itinerante attrezzato come centro mobile per le raccolte differenziate.

Per **piazzola ecologica** si intende uno spazio riservato, generalmente recintato ma non presidiato, ad uso esclusivo di alcuni utenti dove sono disposti dei contenitori per la raccolta differenziata.

Per **utenze** si intendono le persone fisiche o giuridiche con residenza o sede nel Comune di S. Donà di Piave; in particolare per **utenza non domestica** si intendono le comunità, le attività commerciali, di servizio, industriali, professionali e le attività non domestiche in genere sottoposte a regime di privativa, anche per effetto dell'assimilabilità, le utenze residue (ove non diversamente individuate) sono le **utenze domestiche**. In particolare i **piccoli produttori** sono le utenze non domestiche che producono rifiuti entro i limiti di cui alla sottostante tabella e che possono rientrare quindi nel servizio di gestione dei rifiuti rivolto alle utenze domestiche.

Frazione di rifiuto	Quantità limite
Secco residuo	360 (litri/settimana)
Umido	720 (litri/settimana)*
Carta e cartone	720 (litri/mese)
Vetro	720 (litri/mese)
Plastica e lattine	720 (litri/mese)

\*nel caso di una frequenza trisettimanale

I **grandi produttori** sono invece le utenze non domestiche che non rientrano nei suddetti limiti ma rispettano comunque i limiti quantitativi massimi di assimilazione stabiliti dal Comune e di cui al titolo 3 del presente Regolamento.

### Articolo 3. Principi Generali.

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal

Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei vari flussi di rifiuti.

2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ricercando metodi e tecnologie efficienti e efficaci e, in particolare:
  - garantendo una gestione sicura per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
  - evitando inconvenienti da rumori o odori;
  - tutelando il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
  - rispondendo ai bisogni delle utenze domestiche e non domestiche, coniugando efficienza, economicità e qualità della vita.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
4. Il presente Regolamento promuove iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la cultura per la riduzione della produzione di rifiuti ed in particolare dei rifiuti pericolosi mediante:
  - utilizzo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore risparmio di risorse naturali;
  - azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
  - l'utilizzo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati o smaltiti;
  - la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
  - la promozione di accordi e contratti di programma, anche con altri Enti e/o Consorzi, finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti.
5. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti il Comune favorisce la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
  - il reimpiego ed il riciclaggio;
  - la separazione dei rifiuti a monte;
  - le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
  - l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
  - l'utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

6. Il Servizio di Raccolta differenziata, con separazione dei flussi di rifiuti a monte, viene promosso ed organizzato al fine di ottenere i seguenti obiettivi:
- diminuire i flussi dei rifiuti da smaltire;
  - favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase di consumo e raccolta garantendo un adeguato grado di purezza, riducendo la quantità di risorse disponibili da avviare a smaltimento e ottimizzando in tal modo i costi del servizio;
  - incentivare l'autosmaltimento delle frazioni organiche putrescibili dei RSU, attraverso la pratica del compostaggio domestico;
  - ridurre le quantità dei rifiuti pericolosi non recuperabili da avviare a smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
7. Particolare attenzione verrà data al controllo del servizio introducendo procedure atte a:
- garantire gli standard di qualità prefissati in accordo con gli Enti Locali competenti territorialmente;
  - verificare l'efficacia delle procedure adottate attraverso metodici controlli sul territorio, raccogliendo informazioni dalle aziende che conducono il servizio e dagli utenti;
  - monitorare i costi di gestione al fine di perseguire politiche di stabilità tariffarie.
  - introdurre standard di qualità del servizio a tutela dell'igiene ambientale, del cittadino e del decoro del paesaggio

#### **Articolo 4. Oggetto del Regolamento.**

1. Il Regolamento ha come oggetto:
- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
  - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
  - c) le norme per la determinazione dei perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, le modalità e la periodicità della raccolta stessa;
  - d) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
  - e) le norme per la determinazione dei perimetri entro i quali è istituito il servizio di spazzamento delle strade ed aree pubbliche, delle strade ed aree private soggette ad uso pubblico, nonché le modalità e la periodicità del servizio stesso;
  - f) il contenuto della convenzione da stipularsi nel caso di istituzione di servizi pubblici integrativi per la gestione dei rifiuti speciali assimilati avviati a recupero e per quelli non assimilati ai rifiuti urbani
  - g) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 22/1997;
  - h) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di

imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

- i) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento con possibilità di controllo anche da parte dei Comuni;
- j) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 22/1997.

#### **Articolo 5. Esclusioni.**

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:
- a) ai rifiuti radioattivi;
  - b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
  - c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
  - d) alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
  - e) ai materiali esplosivi in disuso.

#### **Articolo 6. Competenze del Comune.**

1. Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa, nelle forme previste dalla legge 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Al Comune competono in particolare le seguenti attività:
- a) la gestione dei rifiuti urbani in tutte le singole fasi;
  - b) la gestione della tutela igienica sanitaria del territorio attraverso la programmazione di periodici interventi di pulizia e spazzamento di tutte le aree pubbliche ed ad uso pubblico intendendosi quest'ultime le aree private permanentemente aperte al pubblico senza limitazioni di sorta e di lavaggio e disinfezione dei cassonetti e relative piazzole;
  - c) la definizione delle articolazioni e modalità di organizzazione del Servizio di Raccolta Differenziata dei Rifiuti, nonché di smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;
  - d) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dal titolo II del D.Lgs. 5.1.1997 n. 22;
  - e) la determinazione dei criteri quali-quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani e l'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei Servizi inerenti la Raccolta dei Rifiuti Speciali Assimilati;
  - f) l'individuazione e la realizzazione di apposite piazzole ed aree per il posizionamento di contenitori o punti di raccolta dei rifiuti urbani;

- g) l'attività informativa nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica, allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una diffusa coscienza ambientale nei cittadini a cominciare dall'età scolare;
  - h) la stipula della convenzione per lo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
  - i) l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti, da parte del Sindaco nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti. In particolare il sindaco dispone con ordinanza le operazioni necessarie per la rimozione di depositi incontrollati di rifiuti sul suolo o di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee, ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
  - j) l'adozione dei provvedimenti di diffida a provvedere nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti;
  - k) la determinazione delle modalità di gestione degli Ecocentri;
  - l) i criteri per la stipula di convenzione in materia di rifiuti con le Associazioni di Volontariato e Ambientaliste;
  - m) il rilascio di apposite autorizzazioni per lo svolgimento di microraccolte di rifiuti recuperabili da parte di gruppi organizzati nonché enti privati che periodicamente svolgono attività di raccolta differenziata con finalità non lucrativa e con soggetti che esercitano attività a scopo non professionale, avvalendosi di semplici mezzi d'opera.
  - n) le modalità ed il controllo dello svolgimento del Compostaggio Domestico;
  - o) lo studio degli strumenti urbanistici, in relazione alle esigenze del servizio di smaltimento rifiuti;
2. La privativa non si applica, alle attività di raccolta e recupero dei rifiuti speciali assimilati, i quali pertanto possono essere:
- raccolti ed avviati a recupero dal Comune in base a convenzione;
  - conferiti al Comune, a cura del produttore e in base a convenzione;
  - conferiti a terzi autorizzati;

### **Articolo 7. Educazione, Informazione, Comunicazione e Partecipazione.**

1. Tutti i cittadini e gli utenti dei servizi oggetto del Regolamento devono essere informati e coinvolti nelle problematiche e opportunità relative al ciclo di vita dei rifiuti.
2. Il Comune, tramite l'Assessorato competente, promuoverà e realizzerà adeguate campagne di comunicazione, di informazione ed educative nei confronti dei soggetti coinvolti atte a raggiungere gli obiettivi di miglioramento quali-quantitativo dei servizi.

3. Le campagne di informazione dovranno essere progettate e valutate sulla base degli obiettivi raggiunti.
4. Il Comune, d'intesa con i competenti organi e/o Enti, promuove l'organizzazione, presso le scuole di ogni ordine e grado, di giornate di studio, lezioni e attività anche extrascolastiche, di sensibilizzazione riguardo alle problematiche ambientali e segnatamente a quelle dei rifiuti.
5. E' auspicabile la partecipazione alle iniziative di cui al comma 2, sia in termini di progetto che di attuazione, delle Associazioni Ambientali e di Volontariato.

### **Articolo 8. Accesso alle informazioni. Privacy.**

1. Chiunque ne faccia richiesta può ottenere informazioni riguardo alla gestione dei rifiuti. Le forme di accesso ai documenti ed agli atti relativi alla gestione dei rifiuti sono quelle stabilite dalla legge 241/90 e successive modificazioni e dai provvedimenti ad essa collegati.
2. Nel caso in cui il Comune affidi la gestione di servizi che prevedano il trattamento dei dati personali degli utenti, a terzi, questi sono obbligati ad utilizzare i dati personali relativi agli utenti unicamente ai fini dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, trattandoli mediante manuali, informatici o telematici, con garanzia di sicurezza e riservatezza e con impegno di non diffonderli o comunicarli a terzi estranei.

### **Articolo 9. Estensione territoriale dei Servizi.**

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati viene effettuato, come da allegato A, entro l'intero perimetro Comunale, comprese le zone sparse. I perimetri entro i quali il servizio viene espletato coincidono con il territorio comunale salvo eccezioni espressamente indicate dall'Amministrazione Comunale con apposito provvedimento. Pertanto il servizio è garantito:
  - a) in tutta l'area urbana (centri, nuclei abitati, frazioni compresi i centri commerciali e produttivi integrati);
  - b) in tutte le altre zone del territorio Comunale (insediamenti e case sparse);

### **Articolo 10. Ordinanze Contingibili ed Urgenti.**

1. Ai sensi del D.Lgs 22/97, Art. 13 comma 1 e della normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, qualora si verificino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il Sindaco può emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti,

garantendo comunque un elevato livello di tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

2. Dette ordinanze sono comunicate al Ministero dell'Ambiente ed al Ministro della sanità entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore ai 6 mesi. Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 50 e 51 del D.lgs. 22/97, chiunque

abbandoni o depositi incontrollatamente rifiuti sul suolo o immetta rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee, è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

## Titolo 2. Modalità di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati

### Articolo 11. Premessa.

1. Nell'ambito dei rifiuti urbani ed assimilati, così come precedentemente definiti, il servizio pubblico prevede la separazione, il conferimento e la raccolta distinta delle seguenti frazioni merceologiche:

#### a) RIFIUTI SECCHI

Frazione secca residua dei rifiuti urbani ed assimilati provenienti dai piccoli produttori;  
Frazione secca residua dei rifiuti assimilati provenienti dai grandi produttori;

#### b) RIFIUTI ORGANICI

Frazione organica dei rifiuti urbani ed assimilati provenienti dai piccoli produttori;  
Frazione organica dei rifiuti assimilati provenienti dai grandi produttori;  
Rifiuti Verdi provenienti da utenze domestiche, non domestiche, da aree pubbliche verdi compresi i cimiteri;

#### c) RIFIUTI RICICLABILI

Carta ed imballaggi in carta e cartone da utenze domestiche e non domestiche;  
Imballaggi in vetro, in metallo e in plastica da utenze domestiche e non domestiche;  
Imballaggi secondari in carta e cartone;

#### d) RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

Pile e batterie esauste od inutilizzate;  
Farmaci scaduti;  
Oli e grassi animali e vegetali;  
Accumulatori;  
Toner e cartucce esauste;  
Contenitori etichettati "T" e/o "F";  
Lampade e tubi a fluorescenza;

#### e) ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTO

Ingombranti;  
Beni durevoli;  
Inerti;  
Materiali ferrosi;

#### f) RIFIUTI MERCATALI

#### g) RIFIUTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

### Articolo 12. Modalità di conferimento.

1. Sono previste le seguenti modalità di conferimento dei Rifiuti Urbani ed Assimilati:

a) conferimento domiciliare o "porta a porta" dei rifiuti mediante appositi contenitori dedicati (bidoni carrellati, cassonetti condominiali, ecc.) autorizzati e forniti dal Gestore;

b) conferimento mediante contenitori rigidi, dedicati (campane, cassonetti, ecc.) posizionati all'interno di aree recintate di pertinenza di strutture pubbliche (scuole, asili, centri sociali, Enti pubblici e religiosi, ecc.) o presso negozi e attività commerciali aperte al pubblico (farmacie, supermercati, ecc.);

c) conferimento stradale presso contenitori posizionati in punti prestabiliti;

d) conferimento presso l'Ecocentro;

e) conferimento presso l'Eco-camper;

2. I giorni e gli orari di conferimento sono stabiliti da un calendario redatto dal Gestore secondo quanto indicato nel presente Regolamento.

3. I contenitori e le attrezzature sono date in comodato gratuito ma rimangono comunque di proprietà dell'Appaltatore ad eccezione delle bio-pattumiere che vengono considerate a perdere. L'utente deve utilizzare questo materiale solo per le operazioni di conferimento previste da questo Regolamento e identificarlo, ove previsto, con il proprio nominativo.

4. Nel caso in cui i condomini vengano dotati di contenitori dedicati di idonea volumetria, il regolamento condominiale deve prevedere la collocazione del suddetto materiale ad uso condominiale (cassonetti, ecc.) e le modalità di conferimento e di gestione complessiva tenendo conto che:

- nei giorni in cui non è prevista la raccolta esso deve rimanere, ove lo spazio lo consenta, obbligatoriamente all'interno degli spazi privati e possibilmente non in vista onde evitare conferimenti da parte di terzi non autorizzati;
- esso deve essere esposto in luogo pubblico secondo le modalità indicate dal calendario di raccolta;
- tutto il materiale dovrà essere mantenuto integro, pulito ed igienizzato;
- è possibile concordare la realizzazione di isole ecologiche condominiali;
- si potrebbe presentare la necessità di ammettere il conferimento promiscuo di utenze domestiche e non domestiche.

5. Particolari dotazioni o modalità di conferimento potranno essere autorizzate di volta in volta dal Gestore previo accordo con l'Appaltatore.

### Articolo 13. Conferimento domiciliare.

1. I contenitori (bidoni carrellati, bio-pattumiere, ecc.) devono essere conferiti in modo da rimanere il meno possibile incustoditi, nei punti concordati per il ritiro, sempre ben chiusi dopo le ore 20 del giorno precedente la raccolta e prima dell'orario della raccolta stessa. Il punto di conferimento va individuato, preferibilmente, nel punto più prossimo alle pubbliche vie e, ove possibile, in corrispondenza del limite del confine di proprietà dell'utente, in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale. I rifiuti vanno

- conferiti suddivisi per tipologia merceologica e utilizzando unicamente i contenitori e/o sacchi consegnati dal Comune, nel rispetto degli orari e del calendario di raccolta. Il ritiro dei contenitori dopo la raccolta è a cura dell'utente.
2. La pulizia delle aree nei punti ove il servizio viene svolto domiciliariamente, nonché la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi in area pubblica spetta all'Appaltatore.

#### **Articolo 14. Modalità di conferimento mediante contenitori dedicati.**

1. I rifiuti devono essere conferiti dall'utente, ove necessario, in idonei sacchetti chiusi, eventualmente distribuiti dal Comune ed in modo separato per flusso merceologico.
2. Dopo l'uso gli sportelli del contenitore devono essere lasciati chiusi. A tal fine è vietato introdurre gli imballaggi voluminosi i quali devono essere preventivamente sminuzzati e raccolti in sacchi per prevenirne la dispersione.
3. E' vietato introdurre nei contenitori:
  - sostanze liquide;
  - materiale acceso o non completamente spento;
  - materiali (metallici e non) che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento;
  - rifiuti definiti speciali pericolosi e non ai sensi del D.Lgs 22/97.
4. Gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione dei sacchetti e ad attenersi alle modalità e disposizioni di utilizzo dei contenitori comunicate dal Comune.

#### **Articolo 15. Modalità di raccolta.**

1. Sono previste le seguenti modalità di raccolta:
  - a) Raccolta ordinaria: consiste nel ritiro dei rifiuti suddivisi per tipologia merceologica e conferiti attraverso il servizio domiciliare;
  - b) Raccolta mediante contenitori rigidi, dedicati (cassonetti, campane o altro): consiste nello svuotamento dei contenitori dedicati posti in punti fissi del suolo pubblico o in aree di pertinenza di strutture pubbliche o private per la raccolta delle frazioni differenziate organica, secca residua, carta e imballaggi in carta e cartone, imballaggi in vetro, plastica e metallo, RUP;
  - c) Raccolta presso gli Ecocentri.
  - d) Raccolta su chiamata: prevede la raccolta domiciliare su prenotazione da parte dell'utente;
  - e) Raccolta presso l'Eco-camper;
2. Le frequenze di raccolta previste da questo Regolamento possono essere modificate dal Comune allo scopo di prevenire eventuali problemi di ordine igienico-sanitario.

3. Il servizio di raccolta viene garantito nelle strade comunali e/o ad uso pubblico dell'intero territorio comunale, comprese le zone sparse, entro i limiti previsti dall'articolo 9 del presente Regolamento.
4. Il servizio di raccolta viene svolto, salvo circostanze eccezionali, nei giorni lavorativi con cadenza, modalità ed orari determinati dal Gestore; in caso di festività infrasettimanali coincidente con il giorno programmato per la raccolta, il servizio viene recuperato in date prefissate, anticipandolo o posticipandolo di un sol giorno. Nel caso di due o più festività consecutive, comprensive del giorno programmato per la raccolta, il servizio è assicurato nel corso di almeno una delle suddette festività, a meno che il conferimento dei rifiuti agli impianti risulti impossibile, nel qual caso l'Appaltatore provvede al servizio stesso nel giorno antecedente o successivo alle festività medesime.
5. La raccolta e il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza; tali mezzi devono essere a perfetta tenuta.

#### **Articolo 16. Servizio di raccolta domiciliare o "porta a porta".**

1. Tale servizio consiste nel ritiro delle frazioni, in contenitori o sacchetti, che verranno posti, a cura dell'utente, lungo il bordo delle strade, pubbliche o destinate ad uso pubblico, possibilmente in corrispondenza del limite del confine di proprietà dell'utente o presso punti individuati dal gestore, concordati con l'utenza interessata e/o l'ufficio tecnico comunale.
2. Gli utenti, le cui proprietà insistono su strade private non destinate ad uso pubblico, non saranno direttamente interessati al passaggio dei mezzi di raccolta ma dovranno effettuare il conferimento nel punto servito dalla raccolta più vicino alla loro abitazione. Resta salva la facoltà da parte del Comune di stabilire e concordare con l'Appaltatore modalità di accesso anche a strade ed aree private, previa autorizzazione da parte dei proprietari e/o amministratori interessati. In questi casi il Comune potrà recuperare eventuali oneri aggiuntivi pretesi dall'Appaltatore, direttamente dai proprietari e/o amministratori interessati.
3. Gli addetti al servizio possono astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi non siano conformi, per natura, momento di conferimento o confezionamento, a quanto previsto nel presente Regolamento. Sarà cura degli addetti del servizio, comunicare il fatto al Comune e posizionare accanto al rifiuto segnalazioni (tipo volantini), appositamente predisposte e concordate con il Comune.

4. Qualora per qualsiasi motivo (intemperie, atti di vandalismo, ecc.) i contenitori, al momento della raccolta, fossero trovati rovesciati, rotti o aperti, sarà compito degli addetti al servizio provvedere alla pulizia dell'area circostante nonché di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi sul suolo pubblico.
5. Il servizio comprende inoltre la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero nelle aree pubbliche, anche se non nelle immediate vicinanze delle abitazioni.

### **Articolo 17. Servizio di raccolta con contenitori di tipo stradale.**

1. Il servizio viene svolto mediante il ritiro delle frazioni, in contenitori stradali (cassonetti, campane, bidoni, ecc.), messi a disposizione dal Comune lungo il bordo delle strade, presso condomini (anche all'interno di aree private previo apposito consenso del proprietario), piazzole ecologiche, uffici pubblici o di interesse pubblico, ecc.
2. Detti contenitori sono predisposti in numero tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascuno ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.
3. I cassonetti per la raccolta del rifiuto secco e del rifiuto umido dovranno essere sempre disposti a coppia.
4. Il servizio comprende anche la pulizia dell'area circostante al cassonetto e/o piazzola ecologica nonché la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero nelle aree pubbliche, anche se non nelle immediate vicinanze delle abitazioni.
5. I contenitori medesimi devono essere costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili, nonché essere accessibili, senza pericolo per l'utente, in tutte le bocche di introduzione; vanno collocati possibilmente in aree controllate e/o di esclusiva pertinenza degli edifici a cui vengono dedicati; devono inoltre essere ubicati in modo da evitare o limitare intralci alla circolazione stradale, alla mobilità di ciclisti e pedoni, nonché disagi in genere alle persone. Particolare attenzione anche all'estetica ed al decoro sarà dedicata ai centri storici e ad altre zone di interesse artistico e/o turistico.
6. Per quanto riguarda i criteri di igiene va rispettata, ove possibile, una distanza di metri 10 in orizzontale da porte e finestre.
7. Nella collocazione dei contenitori si avrà cura di evitare la creazione di barriere che costituiscano ostacolo alla deambulazione dei disabili ed anziani, assicurando in ogni caso sicurezza e praticità d'uso. I contenitori devono essere preferibilmente dislocati in apposite piazzole opportunamente allestite ai fini dell'igienicità,

dell'armonico inserimento con le altre opere di arredo urbano, nonché ai fini di agevolare le operazioni di svuotamento ed asporto.

8. L'utente è tenuto a servirsi del contenitore disponibile più vicino e a chiudere il coperchio se il contenitore ne è dotato; qualora questo sia stato riempito completamente di sacchi, i rifiuti vanno conferiti in altro contenitore e non vanno mai lasciati sul suolo.
9. Nel caso di interventi di risistemazione viaria, ovvero di attuazione di strumenti urbanistici di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria dovranno essere obbligatoriamente previste e realizzate aree per la raccolta dei rifiuti urbani e la relativa segnaletica, sulla base degli standard di cui al presente Regolamento e secondo le indicazioni del Comune, in relazione alle forme organizzative dei servizi adottate.

### **Articolo 18. Standard per la raccolta dei rifiuti urbani non pericolosi mediante contenitori rigidi stradali in alternativa al servizio domiciliare.**

1. Gli standard minimi da adottare per la collocazione e le modalità di svolgimento del servizio di svuotamento dei contenitori rigidi stradali sono i seguenti:

Frazione merceologica	Numero max di abitanti per contenitore	Distanza fra utenza e punto di conferimento (metri)	Volume minimo del contenitore
Frazione Secca	40	400	1100
Frazione Organica	40	400	240
Carta	500	500	3000
Plastica	500	500	2000
Vetro e/o multimateriale	500	500	3000

2. Le frequenze minime di raccolta sono: bisettimanale per la frazione organica, settimanale per la frazione secca residua e quindicinale per le restanti frazioni recuperabili. Esse possono essere modificate previo accordo tra il Comune e l'Appaltatore.
3. Le distanze di cui al comma 1, possono essere derogate nei seguenti casi:
  - vicoli ciechi ove non siano previsti spazi idonei di manovra per gli automezzi adibiti al servizio di smaltimento rifiuti;
  - strade che per le caratteristiche della carreggiata non consentano il transito degli automezzi adibiti al servizio di smaltimento rifiuti;
  - quando la scarsa produzione di rifiuti delle utenze considerate è tale da non giustificare l'esecuzione del servizio.
 In questi casi i contenitori devono essere collocati nel punto più vicino alla pubblica via.

## **Articolo 19. Servizio di raccolta presso l'Eco-camper.**

1. E' previsto un servizio gratuito di ritiro di particolari rifiuti urbani, rivolto alle sole utenze domestiche, attraverso una stazione mobile definita Eco-camper. L'Eco-camper sosterrà in punti fissi, in giorni ed orario stabilito come da calendario. In caso di coincidenza del servizio con festività infrasettimanali, il servizio verrà recuperato con le stesse modalità di cui all'articolo 15.
2. Verranno raccolte le seguenti tipologie di rifiuto:
  - a) residui di prodotti e relativi contenitori etichettati T/F;
  - b) batterie d'auto esauste;
  - c) oli e grassi vegetali o animali esausti;
  - d) oli minerali esausti;
  - e) lampade alogene, a scarica, lampada a fluorescenza e tubi catodici;
  - f) residui di prodotti e contenitori di fitofarmaci ed anticrittogamici;
  - g) cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti;
  - h) pile e medicinali.
3. I rifiuti vanno conferiti da parte dell'utente, non mescolati tra loro e in modo da non arrecare rischi o danni al personale incaricato per il ritiro. L'Appaltatore si riserva di rifiutare il ritiro qualora non sussistano tutte le condizioni di regolarità e sicurezza previste da questo Regolamento.
4. Il personale addetto all'Eco-camper sarà istruito per fornire informazioni agli utenti circa la manipolazione e le modalità di conferimento delle sostanze e rifiuti pericolosi in uso presso gli ambienti domestici. Sarà in grado inoltre di produrre materiale informativo al riguardo.
5. Presso l'Eco-camper sarà inoltre possibile acquistare sacchi ed altro materiale funzionale al servizio di raccolta.

## **Articolo 20. Servizio di raccolta presso gli Ecocentri.**

1. Le modalità di conferimento e raccolta presso gli Ecocentri sono definite dal titolo 5 del presente Regolamento.

## **Articolo 21. Organizzazione del conferimento e del servizio di raccolta.**

1. Le attività di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati sono svolte dal Comune secondo modalità atte ad assicurare la raccolta differenziata. Il sistema deve essere finalizzato a responsabilizzare gli utenti fin dal momento della produzione e del conferimento.

2. Le frequenze di raccolta porta a porta e lo smaltimento dei materiali dalle isole ecologiche sono determinati dal capitolato di servizio e modificati in via ordinaria con deliberazione della Giunta Comunale e, qualora previsto, da apposita deliberazione o dal P.E.G., dal Responsabile del Servizio. Per fronteggiare situazioni impreviste di emergenza, urgenti ed indifferibili, può provvedere il Sindaco con propria ordinanza ai sensi di legge.

## **Articolo 22. Rifiuti Secchi.**

### **1. Frazione secca residua dei rifiuti urbani ed assimilati provenienti dai piccoli produttori (SECCO).**

- a) SERVIZIO DOMICILIARE PRESSO MONOUTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE RIENTRANTI NELLA CATEGORIA DEI PICCOLI PRODUTTORI: si intendono per monoutenze domestiche le utenze domestiche singole comprese le utenze residenti in case a schiera e le utenze residenti in edifici comprendenti fino a 4 unità abitative. Alle monoutenze domestiche viene consegnato un contenitore e/o sacco del volume minimo di 70 litri, munito di sistema identificativo. Alle utenze non domestiche rientranti nella categoria dei piccoli produttori viene consegnato un contenitore di idonea volumetria e comunque non superiore ai 360 litri. Le utenze sono tenute a conferire i rifiuti, esclusivamente negli appositi contenitori sciolti ovvero in sacchi trasparenti ed ispezionabili. La frequenza di raccolta minima è settimanale e potrà essere variata dal Comune per questioni connesse alla funzionalità ed ottimizzazione del servizio. Alle utenze indicate dal Comune che, per motivi particolari, abbiano una grossa produzione di frazione secca residua (tipo pannolini e pannoloni) verrà fornito un ulteriore contenitore o un contenitore di volume maggiore. Il Comune si riserva di recuperare eventuali oneri aggiuntivi direttamente dall'utenza.
- b) SERVIZIO DOMICILIARE PRESSO UTENZE CONDOMINIALI: si intendono per utenze condominiali le utenze residenti in edifici con più di 4 unità abitative. Le utenze condominiali dispongono di contenitori dedicati con una volumetria pari ad almeno 60 litri per ciascuna unità abitativa o comunque sufficiente a garantire una gestione idonea della produzione condominiale. I contenitori vengono forniti provvisti di idoneo dispositivo di apertura controllata e con dispositivo di identificazione dell'utenza e quantificazione del rifiuto conferito. I rifiuti vanno conferiti in sacchi ben chiusi, se del caso forniti dal Comune. La frequenza di raccolta minima è settimanale e potrà essere variata dal Comune per questioni connesse alla funzionalità ed ottimizzazione del servizio.
- c) SERVIZIO DOMICILIARE PRESSO UTENZE PUBBLICHE E D'INTERESSE PUBBLICO: alle utenze di cui all'allegato B, vengono consegnati contenitori dedicati, eventualmente provvisti di

apertura controllata (cassonetti, bidoni, ecc.) di volume e numero idonei a garantire un servizio regolare all'interno della frequenza minima settimanale che potrà, comunque, essere variata dal *Gestore* per questioni connesse alla funzionalità ed ottimizzazione del servizio. I contenitori andranno posti esclusivamente in aree controllate e di esclusiva pertinenza delle strutture interessate e potranno essere utilizzati solo per attività connesse alla funzionalità della struttura stessa.

## **2. Frazione secca residua dei rifiuti assimilati provenienti dai grandi produttori (RSA).**

- a) SERVIZIO DOMICILIARE PRESSO UTENZE NON DOMESTICHE RIENTRANTI NELLA CATEGORIA DEI GRANDI PRODUTTORI: a ciascuna utenza vengono consegnati contenitori di volume e numero idonei e tali da rispettare (in base anche alla frequenza concordata) i limiti quantitativi di assimilazione di cui al titolo 3. Al momento del ritiro il materiale viene pesato e viene rilasciata una ricevuta riportante il peso del materiale raccolto per ogni contenitore, il codice identificativo del contenitore stesso, la data e l'ora di asportazione del rifiuto. Qualora l'utente o suo delegato non fosse presente al momento della raccolta, la ricevuta verrà conservata dall'operatore e messa a disposizione dell'utente presso la sede operativa dell'Appaltatore. Per gli altri aspetti connessi all'erogazione e fruizione di detto servizio si rimanda all'apposita convenzione.

## **Articolo 23. Rifiuti organici.**

### **1. Frazione organica dei rifiuti urbani ed assimilati provenienti dai piccoli produttori (UMIDO);**

- a) SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE PRESSO MONOUTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE RIENTRANTI NELLA CATEGORIA DEI PICCOLI PRODUTTORI: A ciascuna monoutenza domestica, vengono consegnate una bio-pattumiera, da adibire alla prima raccolta, e un contenitore per il conferimento finale. Alle utenze non domestiche rientranti nella categoria dei piccoli produttori viene consegnato un contenitore di idonea volumetria e comunque non superiore ai 240 litri. Le utenze sono tenute a conferire i rifiuti, esclusivamente negli appositi contenitori. La frequenza di raccolta minima è bisettimanale e potrà essere variata dal Comune per questioni connesse alla funzionalità ed ottimizzazione del servizio.
- b) SERVIZIO DOMICILIARE PRESSO UTENZE CONDOMINIALI: le utenze condominiali dispongono di contenitori dedicati (tipo cassonetto o bidone carrellato) con una volumetria pari ad almeno 20 litri per ciascuna utenza o comunque sufficiente a garantire una gestione idonea della produzione condominiale di rifiuti organici. I contenitori vengono forniti provvisti di apertura controllata mediante chiave.

A ciascuna utenza viene consegnata una bio-pattumiera, da adibire alla prima raccolta; i rifiuti vanno conferiti esclusivamente nei sacchi, ben chiusi. La frequenza di raccolta è analoga a quella delle monoutenze domestiche.

- c) SERVIZIO DOMICILIARE PRESSO UTENZE PUBBLICHE E D'INTERESSE PUBBLICO: le utenze di cui all'allegato B, dispongono di contenitori dedicati, eventualmente provvisti di apertura controllata (cassonetti, bidoni, ecc.) di volume e numero idonei a garantire un servizio regolare all'interno della frequenza di svuotamento del servizio ordinario rivolto alle utenze domestiche. I contenitori andranno posti esclusivamente in aree controllate e di esclusiva pertinenza delle strutture interessate e potranno essere utilizzati solo per attività connesse alla funzionalità della struttura stessa.

### **2. Frazione organica dei rifiuti assimilati provenienti dai grandi produttori;**

- a) SERVIZIO DOMICILIARE PRESSO UTENZE NON DOMESTICHE RIENTRANTI NELLA CATEGORIA DEI GRANDI PRODUTTORI: a ciascuna utenza vengono consegnati contenitori (bidoni carrellati o cassonetti) di volume e numero idonei e tali da rispettare (in base anche alla frequenza concordata) i limiti quantitativi di assimilazione di cui al titolo 3. Al momento del ritiro il materiale viene pesato e viene rilasciata una ricevuta riportante il peso del materiale raccolto per ogni contenitore, il codice identificativo del contenitore stesso, la data e l'ora di asportazione del rifiuto. Qualora l'utente o suo delegato non fosse presente al momento della raccolta, la ricevuta verrà conservata dall'operatore e messa a disposizione dell'utente presso la sede operativa dell'Appaltatore. Per gli altri aspetti connessi all'erogazione e fruizione di detto servizio si rimanda all'apposita convenzione.

### **3. Rifiuti Verdi provenienti da utenze domestiche, non domestiche, da aree pubbliche verdi compresi i cimiteri;**

- a) SERVIZIO DOMICILIARE SU CHIAMATA PRESSO MONOUTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE ED UTENZE CONDOMINIALI: la raccolta sarà effettuata porta a porta, con frequenza mensile nei mesi invernali e settimanale nei mesi estivi, con un limite per ogni utenza per prelievo di 250 litri e n. 5 fascine aventi lunghezza massima di 1.5 m. Il materiale va conferito ordinato in sacchi oppure in fascine legate con spago. La raccolta di quantità straordinarie di rifiuti verdi (ramaglie, rami, ecc.) ovvero eccedenti i 250 litri circa non potrà essere considerata all'interno dei prelievi annui gratuiti e avverrà solo a spese dell'utente e in base alle modalità di cui al successivo articolo 29.
- b) SERVIZIO DOMICILIARE PRESSO UTENZE PUBBLICHE E D'INTERESSE PUBBLICO: le utenze

di cui all'allegato B fruiscono gratuitamente del servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti vegetali.

- c) **SERVIZIO PRESSO I CIMITERI COMUNALI:** presso i cimiteri verranno posizionati cassonetti di volume e numero idoneo al contenimento del rifiuto verde, come da indicazioni del Comune. I contenitori andranno posizionati, ove possibile, all'interno della cinta muraria del cimitero stesso. La frequenza di svuotamento minima è settimanale durante l'arco dell'anno e potrà subire, su indicazione del Comune, delle intensificazioni in particolari periodi dell'anno (Commemorazione dei Defunti, ecc.).
- d) **SERVIZIO PRESSO GLI ECOCENTRI:** questo servizio prevede il conferimento diretto da parte dell'utenza domestica negli orari e nei giorni di apertura degli Ecocentri così come meglio precisato dal titolo 5 del presente Regolamento.

## **Articolo 24. Rifiuti recuperabili.**

### **1. Carta e imballaggi in carta e cartone da utenze domestiche e non domestiche;**

- a) **SERVIZIO DOMICILIARE PRESSO MONOUTENZE DOMESTICHE:** le monoutenze domestiche dispongono di una cassetta in polipropilene che va conferita con una frequenza minima quindicinale (che potrà, comunque, essere variata dal Comune per questioni connesse alla funzionalità ed ottimizzazione del servizio) con le stesse modalità introdotte per la frazione secca residua. L'utente è tenuto ad indicare sulle cassette il proprio nominativo in modo chiaro e leggibile. Eventuali imballaggi particolarmente voluminosi vanno impacchettati e posti con ordine nei pressi delle cassette. I contenitori devono essere ritirati solo dopo la raccolta e a cura dell'utente.
- b) **SERVIZIO PRESSO UTENZE NON DOMESTICHE RIENTRANTI NELLA CATEGORIA DEI PICCOLI PRODUTTORI:** alle utenze non domestiche rientranti nella categoria dei piccoli produttori viene fornito un bidone carrellato di volumetria massima di 360 litri da utilizzare, con le stesse modalità esposte per i bidoni dedicati alla raccolta della frazione secca residua. Eventuali imballaggi particolarmente voluminosi non potranno essere conferiti in base alle suddette modalità ma sarà necessario ricorrere al servizio di raccolta manuale su convenzione.
- c) **SERVIZIO PRESSO UTENZE CONDOMINIALI:** le utenze condominiali dispongono di una cassetta in polipropilene che va posizionata, con la stessa frequenza delle monoutenze domestiche, nei pressi dell'area attrezzata con i contenitori per la frazione organica e secca residua. L'utente è tenuto ad indicare sulle cassette il proprio nominativo in modo chiaro e leggibile. Le cassette, che vanno possibilmente impilate in modo da ridurre lo spazio occupato, vanno

conferite dopo le ore 20 del giorno precedente la raccolta e prima dell'orario della raccolta stessa. Eventuali imballaggi particolarmente voluminosi vanno impacchettati e posti con ordine nei pressi delle cassette. I contenitori devono essere ritirati solo dopo la raccolta e a cura dell'utente. Resta salva la facoltà, da parte del Comune, di trovare un accordo con l'amministratore condominiale per definire modalità di conferimento e raccolta diverse da quelle su esposte, con l'addebito degli eventuali maggiori costi al condominio interessato.

- d) **SERVIZIO DOMICILIARE PRESSO UTENZE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO:** alle utenze di cui all'allegato B vengono consegnati contenitori dedicati, eventualmente provvisti di apertura controllata (cassonetti, bidoni, ecc.) di volume e numero idonei a garantire un servizio regolare all'interno della frequenza di svuotamento stabilita dal Comune. I contenitori vanno posti esclusivamente in aree controllate e di esclusiva pertinenza delle strutture interessate e potranno essere utilizzati solo per attività connesse alla funzionalità della struttura stessa.
- e) **SERVIZIO DOMICILIARE SU CONVENZIONE PRESSO UTENZE NON DOMESTICHE:** presso le utenze non domestiche convenzionate per la raccolta della carta e degli imballaggi primari in carta e cartone vengono posizionati contenitori (cassonetti, benne, cassoni scarrabili, ecc.) di volume e numero idonei e tali da rispettare (in base anche alla frequenza concordata) i limiti quantitativi di assimilazione di cui al titolo 3. La frequenza di svuotamento è la stessa delle monoutenze domestiche. Al momento del ritiro il materiale viene pesato e viene rilasciata una ricevuta riportante il peso del materiale raccolto per ogni contenitore, il codice identificativo del contenitore stesso, la data e l'ora di asportazione del rifiuto. Qualora l'utente o suo delegato non fosse presente al momento della raccolta, la ricevuta verrà conservata dall'operatore e messa a disposizione dell'utente presso la sede operativa dell'Appaltatore. Per gli altri aspetti connessi all'erogazione e fruizione di detto servizio si rimanda all'apposita convenzione.
- f) **SERVIZIO PRESSO GLI ECOCENTRI:** possono conferire carta e imballaggi primari in carta e cartone presso gli Ecocentri solo le utenze domestiche residenti nel Comune di San Donà e le utenze non domestiche convenzionate per tale servizio e quindi a tale servizio autorizzate. Per le modalità di accesso e conferimento agli Ecocentri si rimanda al titolo 5.

### **2. Imballaggi primari in vetro, in metallo e in plastica da utenze domestiche e non domestiche;**

- a) **SERVIZIO DOMICILIARE PRESSO MONOUTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE RIENTRANTI NELLA CATEGORIA DEI PICCOLI PRODUTTORI:** le utenze possono conferire i rifiuti oggetto del

presente comma utilizzando gli stessi contenitori utilizzati per il conferimento della frazione secca residua e/o eventuali contenitori forniti dal Comune. Gli imballaggi in vetro, metallo e plastica vanno conferiti utilizzando lo stesso contenitore salvo variazioni del servizio di raccolta decise dal Comune per ottimizzare la gestione complessiva del servizio stesso. Gli imballaggi vanno conferiti non contaminati da sostanze pericolose o da consistenti residui alimentari. Ove possibile gli imballaggi vanno ridotti di volume. Il multimateriale può essere conferito chiuso in sacchi trasparenti oppure sciolto. La frequenza di raccolta minima è, quindicinale e potrà essere variata dal Comune per questioni connesse alla funzionalità ed ottimizzazione del servizio. I rifiuti vanno conferiti dopo le ore 20 del giorno precedente la raccolta e prima dell'orario della raccolta stessa.

- a) **SERVIZIO PRESSO UTENZE CONDOMINIALI:** le utenze condominiali dispongono di una cassetta in polipropilene che va posizionata, come da calendario, nei pressi dell'area attrezzata con i contenitori per la frazione organica e secca residua. L'utente è tenuto ad indicare sulle cassette il proprio nominativo in modo chiaro e leggibile. Le cassette, che vanno possibilmente impilate in modo da ridurre lo spazio occupato, vanno esposte dopo le ore 20.00 del giorno precedente la raccolta e comunque prima dell'orario della raccolta stessa. Eventuali imballaggi particolarmente voluminosi (cassette in plastica, grossi falconi, ecc.) vanno, il più possibile ridotti di volume e posti con ordine nei pressi delle cassette. I contenitori devono essere ritirati solo dopo la raccolta e a cura dell'utente. Resta salva la facoltà, da parte del Comune, di trovare un accordo con l'amministratore condominiale per definire modalità di conferimento e raccolta diverse da quelle su esposte, con l'addebito degli eventuali maggiori costi al condominio interessato.
- e) **SERVIZIO DOMICILIARE SU CONVENZIONE PRESSO UTENZE NON DOMESTICHE:** presso le utenze non domestiche convenzionate per la raccolta degli imballaggi primari in vetro, in metallo e in plastica verranno posizionati contenitori (cassonetti, benne, cassoni scarrabili, ecc.) di volume e numero idonei e tali da rispettare (in base anche alla frequenza concordata) i limiti quantitativi di assimilazione di cui al titolo 3. Al momento del ritiro il materiale viene pesato e viene rilasciata una ricevuta riportante il peso del materiale raccolto per ogni contenitore, il codice identificativo del contenitore stesso, la data e l'ora di asportazione del rifiuto. Qualora l'utente o suo delegato non fosse presente al momento della raccolta, la ricevuta verrà conservata dall'operatore e messa a disposizione dell'utente presso la sede operativa dell'Appaltatore. Per gli altri aspetti connessi all'erogazione e fruizione di detto servizio si rimanda all'apposita convenzione.

- f) **SERVIZIO DOMICILIARE PRESSO UTENZE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO:** alle utenze di cui all'allegato B vengono consegnati contenitori dedicati, eventualmente provvisti di apertura controllata (cassonetti, bidoni, ecc.) di volume e numero idonei a garantire un servizio regolare all'interno della frequenza stabilita dal Comune. I contenitori vanno posti esclusivamente in aree controllate e di esclusiva pertinenza delle strutture interessate.
- g) **SERVIZIO PRESSO GLI ECOCENTRI:** possono conferire carta e imballaggi primari in carta e cartone presso gli Ecocentri solo le utenze domestiche residenti nel Comune di San Donà e le utenze non domestiche convenzionate per tale servizio e quindi a tale servizio autorizzate. Per le modalità di accesso e conferimento agli Ecocentri si rimanda al titolo 5.

### **3. Imballaggi primari e secondari in cartone:**

- a) **SERVIZIO DI RACCOLTA MANUALE SU CONVENZIONE PRESSO UTENZE NON DOMESTICHE:** gli imballaggi secondari in carta e cartone provenienti da utenze non domestiche vanno conferiti esclusivamente al servizio pubblico attraverso un servizio domiciliare su convenzione che prevede il conferimento degli imballaggi e la successiva raccolta manuale. La modalità di confezionamento e conferimento del materiale nonché gli orari e i giorni di esposizione del materiale vengono stabiliti in sede di convenzionamento.

## **Articolo 25. Rifiuti urbani pericolosi.**

### **1. Pile e batterie esauste od inutilizzate;**

- b) **SERVIZIO DI RACCOLTA MEDIANTE CONTENITORI DEDICATI:** pile e batterie esaurite od inutilizzate possono essere conferite dalle utenze domestiche in contenitori dedicati della capacità minima di 15 litri circa posizionate presso le strutture pubbliche (scuole, uffici pubblici, ecc.) e gli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa. La frequenza minima di svuotamento dei suddetti contenitori è quindicinali; può essere anche su chiamata e comunque tale da evitare il traboccamento dei contenitori stessi. I contenitori dovranno essere costruiti in modo da assicurare la sicurezza dell'utenza.
- c) **SERVIZIO PRESSO GLI ECOCENTRI E L'ECO-CAMPER:** questo servizio prevede il conferimento diretto da parte dell'utenza negli orari e nei giorni di apertura degli Ecocentri e di stazionamento dell'Eco-camper.

### **2. Farmaci scaduti;**

- a) **SERVIZIO DI RACCOLTA MEDIANTE CONTENITORI DEDICATI:** farmaci scaduti od inutilizzati possono essere conferiti dalle utenze domestiche in contenitori dedicati della capacità di 120 litri circa posizionate all'esterno delle farmacie e delle altre strutture pubbliche e private

aderenti all'iniziativa. La frequenza minima di svuotamento dei suddetti contenitori è quindicinale o su chiamata e comunque tale da evitare il traboccamento dei contenitori stessi. I contenitori dovranno essere costruiti in modo da assicurare la sicurezza dell'utenza ed evitare che persone non autorizzate possano accedere ai farmaci conferiti.

- b) SERVIZIO PRESSO GLI ECONCENTRI E L'ECO-CAMPER: questo servizio prevede il conferimento diretto da parte dell'utenza domestica negli orari e nei giorni di apertura degli Ecocentri e di stazionamento dell'Eco-camper.

### **3. Oli e grassi animali e vegetali;**

- a) SERVIZIO DOMICILIARE PRESSO MONOUTENZE DOMESTICHE ED UTENZE CONDOMINIALI: a ciascun utente potranno essere consegnati due contenitori dedicati del volume di 5 litri circa cadauno. L'utente può conferire in base ad un calendario predisposto dal gestore del servizio, un contenitore alla volta secondo le stesse modalità previste per la raccolta domiciliare delle altre frazioni. A partire dal secondo turno di raccolta gli addetti che effettuano il servizio posizioneranno al posto del contenitore pieno ritirato, un analogo contenitore vuoto che andrà ritirato a cura dell'utente. Potranno essere previste anche modalità diverse oltre al conferimento presso l'ecocentro o l'ecocamper.
- b) SERVIZIO PRESSO UTENZE PUBBLICHE: le utenze pubbliche o di interesse pubblico di cui all'allegato B possono ottenere la fornitura di due contenitori da 25 litri cadauno per il conferimento degli oli e grassi animali e vegetali. Le modalità di conferimento sono analoghe a quelle previste per le utenze domestiche.
- c) SERVIZIO PRESSO GLI ECONCENTRI E L'ECO-CAMPER: questo servizio prevede il conferimento diretto da parte dell'utenza domestica negli orari e nei giorni di apertura degli Ecocentri e di stazionamento dell'Eco-camper.

### **4. Accumulatori;**

- a) SERVIZIO PRESSO GLI ECONCENTRI E L'ECO-CAMPER: questo servizio prevede il conferimento diretto da parte dell'utenza domestica negli orari e nei giorni di apertura degli Ecocentri e di stazionamento dell'Eco-camper.

### **5. Toner e cartucce esauste;**

- a) SERVIZIO DI RACCOLTA MEDIANTE CONTENITORI DEDICATI: le strutture pubbliche tipo scuole, uffici pubblici, ecc. di cui all'allegato B per le cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti laser, cartucce ink jet e nastri per calcolatrici, per stampanti e per fax dispongono di contenitori dedicati della capacità di 80 litri circa posizionati presso le stesse strutture. La frequenza minima di svuotamento dei suddetti

contenitori è settimanale o su chiamata e comunque tale da evitare il traboccamento dei contenitori stessi. I contenitori dovranno essere costruiti in modo da assicurare la sicurezza dell'utenza ed evitare che persone non autorizzate possano accedere ai rifiuti conferiti.

- b) SERVIZIO PRESSO GLI ECONCENTRI E L'ECO-CAMPER: questo servizio prevede il conferimento diretto da parte dell'utenza domestica negli orari e nei giorni di apertura degli Ecocentri e di stazionamento dell'Eco-camper.

### **6. Contenitori etichettati "T" e/o "F", lampade e tubi a fluorescenza, pesticidi, ecc.;**

- a) SERVIZIO PRESSO GLI ECONCENTRI E L'ECO-CAMPER: questo servizio prevede il conferimento diretto da parte dell'utenza domestica negli orari e nei giorni di apertura degli Ecocentri e di stazionamento dell'Eco-camper.

## **Articolo 26. Altre tipologie di rifiuto.**

### **1. Rifiuti cosiddetti ingombranti;**

- a) SERVIZIO DOMICILIARE SU CHIAMATA PRESSO MONOUTENZE DOMESTICHE ED UTENZE CONDOMINIALI: ciascuna utenza ha diritto all'erogazione gratuita di 2 prelievi annui di massimo 5 metri cubi circa ciascuno. L'utente deve prenotare l'erogazione del servizio che verrà espletato entro e non oltre una settimana dalla chiamata, salvo situazioni particolari. Eventuali prelievi straordinari verranno forniti solo a spese dell'utente e in base alle modalità di cui al successivo articolo 29. La raccolta di quantità straordinarie di ingombranti ovvero eccedenti i 5 metri cubi circa non potrà essere considerata all'interno dei 2 prelievi annui, gratuiti e avverrà solo a spese dell'utente e in base alle modalità di cui al successivo articolo 29.
- b) SERVIZIO PRESSO GLI ECOCENTRI: questo servizio prevede il conferimento diretto da parte dell'utenza domestica, negli orari e nei giorni di apertura, presso gli Ecocentri, nei termini e modalità previsti dal titolo 5 del presente Regolamento. Qualora impossibilitato al trasporto l'utenza domestica potrà incaricare per il trasporto ditte private e/o terzi. In questi casi gli incaricati dovranno recarsi all'Ecocentro accompagnati dall'utenza domestica interessata o con apposita dichiarazione scritta dell'utenza.

### **2. Beni durevoli;**

- a) SERVIZIO DOMICILIARE SU CHIAMATA PRESSO MONOUTENZE DOMESTICHE ED UTENZE CONDOMINI: ciascuna utenza ha diritto al prelievo gratuito di due pezzi all'anno. L'utente deve prenotare l'erogazione del servizio che verrà espletato entro e non oltre una settimana dalla chiamata, salvo situazioni particolari. Eventuali prelievi straordinari verranno forniti solo a spese

dell'utente e in base alle modalità di cui al successivo articolo 29.

- b) SERVIZIO PRESSO GLI ECOCENTRI: questo servizio prevede il conferimento diretto da parte dell'utenza domestica, negli orari e nei giorni di apertura, presso gli Ecocentri, nei termini e modalità previsti dal titolo 5 del presente Regolamento. Qualora impossibilitato al trasporto l'utenza domestica potrà incaricare per il trasporto ditte private e/o terzi. In questi casi gli incaricati dovranno recarsi all'Ecocentro accompagnati dall'utenza domestica interessata o con apposita dichiarazione scritta dell'utenza

### 3. Inerti e rottami ferrosi;

- a) SERVIZIO DOMICILIARE PRESSO UTENZE DOMESTICHE: ciascuna utenza ha diritto all'erogazione gratuita di 2 prelievi annui per complessivi 1 metro cubo di rifiuti inerti e/o ferrosi. L'utente deve prenotare l'erogazione del servizio che verrà espletato entro e non oltre una settimana dalla chiamata, salvo situazioni particolari. Eventuali prelievi straordinari verranno forniti solo a spese dell'utente e in base alle modalità di cui al successivo articolo 29. La raccolta di quantità straordinarie di inerti ovvero superiore a 1 metro cubo non potrà essere considerata all'interno dei 2 prelievi annui, gratuiti e avverrà solo a spese dell'utente e in base alle modalità di cui al successivo articolo 29.

- b) SERVIZIO PRESSO GLI ECOCENTRI: questo servizio prevede il conferimento diretto da parte dell'utenza domestica, negli orari e nei giorni di apertura, presso gli Ecocentri, nei termini e modalità previsti dal titolo 5 del presente Regolamento. Qualora impossibilitato al trasporto l'utenza domestica potrà incaricare per il trasporto ditte private e/o terzi. In questi casi gli incaricati dovranno recarsi all'Ecocentro accompagnati dall'utenza domestica interessata o con apposita dichiarazione scritta dell'utenza

## Articolo 27. Rifiuti mercatali.

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati pubblici sono tenuti a raccogliere e conferire i rifiuti in modo differenziato ed utilizzando l'attrezzatura e i contenitori messi a disposizione dal Comune, in particolare:
  - a) ai produttori di rifiuti organici (ortofrutta, alimentari, ecc.), *qualora attivato il sistema di identificazione dedicato* verrà consegnato prima dell'inizio del giorno di mercato, un contenitore con sistema identificativo di volumetria massima di 360 litri;
  - b) all'interno dell'area del mercato verranno posizionati, almeno in due punti, due contenitori tipo benna per il conferimento della frazione secca residua e di carta e imballaggi in carta e cartone;
  - c) cassette in plastica e legno andranno impilate e stoccate con ordine, a cura delle utenze mercatali, in punti prestabiliti e individuati dal

Comune. Questo materiale verrà in seguito raccolto manualmente ed avviato a recupero.

## Articolo 28. Rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali.

1. I rifiuti da esumazione ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".
2. Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazioni è consentito in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma precedente.
3. I rifiuti da esumazione ed estumulazioni devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per lo smaltimento dei rifiuti urbani;
4. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici;
5. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui ai punti 1 e 3 della definizione (articolo 2), tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.
6. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui al punto 1 della definizione (articolo 2), possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
7. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui alla definizione (articolo 2) al punto 2.

## Articolo 29. Servizi straordinari.

1. Le utenze domestiche e non domestiche possono richiedere ed ottenere l'erogazione di servizi straordinari non previsti nel normale servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, qualora rientranti nei limiti e termini del presente Regolamento, come ad esempio:
  - raccolte supplementari di rifiuti ingombranti, raccolta di quantità straordinarie di rifiuti vegetali o rifiuti ingombranti, pulizie

supplementari dei contenitori condominiali dedicati, ecc.

2. *Questi servizi sono oggetto di prenotazione su chiamata e sono a pagamento, previo sopralluogo per la quantificazione del prezzo. Le modalità di svolgimento del servizio e di pagamento saranno normate dal Gestore e comunicate all'utenza con apposita informativa. I tempi di erogazione del servizio non dovranno superare i dieci giorni dall'avvenuto pagamento della prestazione.*

### **Articolo 30. Lavaggio, sostituzione e manutenzione dei contenitori.**

1. Il lavaggio dei contenitori utilizzati per i servizi di raccolta domiciliare è a cura delle utenze. Nel caso di utenze condominiali ovvero di contenitori utilizzati da più utenti il lavaggio è a cura e spese dell'Amministratore, il quale dovrà garantire ottimali condizioni di impiego e igienico-sanitarie dei contenitori. Sono obbligatori per tutti i contenitori condominiali ad uso comune, quattro lavaggi annuali (1 nel periodo invernale e 3 nel periodo estivo). Le acque di lavaggio dei contenitori dovranno essere smaltite a mezzo del circuito fognario privato in uso, in regola con le autorizzazioni e le concessioni previste dalla vigente normativa, sia per le utenze allacciate alla pubblica fognatura che per i recapiti in acque superficiali, subirrigazione, ecc.
2. I contenitori stradali vanno lavati e disinfettati con cadenze specifiche per ogni tipologia di rifiuto contenuta; la pulizia va effettuata con cura utilizzando i detergenti ed i disinfettanti più idonei a garantire l'igiene e la sicurezza dei cittadini e degli operatori addetti ai servizi.
3. Le utenze possono ottenere la riparazione o sostituzione dei contenitori in base ad idonea segnalazione. I contenitori utilizzati per l'espletamento dei servizi, devono essere sempre in perfetto stato di conservazione ed efficienza. Nei casi in cui vi sia oggettiva responsabilità da parte dell'utente i costi di intervento, manutenzione e/o sostituzione ricadranno sull'utente stesso.
4. Nel caso di furti e sparizioni dei contenitori, l'utente è tenuto a comunicare tempestivamente l'accaduto ed eventuali informazioni utili per risalire ai responsabili. La fornitura dei nuovi contenitori è, salvo particolari casi, a spese dell'utente richiedente.
5. Tutti i contenitori utilizzati per l'espletamento di servizi non individuali quali cestini, contenitori dedicati, contenitori dell'EcoCentro, contenitori stradali e cassoni scarrabili per rifiuti mercatali, provenienti da fiere, manifestazioni e cimiteriali, saranno sottoposti a periodico trattamento di lavaggio e disinfezione interno ed esterno, con una frequenza tale da garantirne l'ottimale fruibilità ed efficienza.

### **Articolo 31. Compostaggio Domestico.**

1. Il Comune promuove il trattamento in proprio di tutte le frazioni organiche e in particolare della frazione organica dei rifiuti urbani attraverso il processo di compostaggio domestico che va condotto nei limiti e nel rispetto delle indicazioni tecniche predisposte dal Comune con questo Regolamento al Titolo 6.
2. Le utenze aderenti all'iniziativa non hanno diritto al ritiro domiciliare della frazione organica. L'adesione dà diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa dovuta per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.

### **Articolo 32. Iniziative di Raccolta Differenziata svolte da Associazioni di Volontariato e con finalità benefiche.**

1. Le Associazioni di Volontariato, Parrocchie, Associazioni Ambientaliste che operino senza scopo di lucro e i soggetti che esercitano attività a scopo non professionale, avvalendosi di semplici mezzi d'opera, possono avviare iniziative di raccolta differenziata ai soli fini dell'avvio a recupero, ai sensi della nota n° 6291/311.41 del 06.07.1998 della Regione Veneto. Tali raccolte possono essere avviate solo subordinatamente alla stipula di una convenzione contenente:
  - a) la denominazione dell'Associazione o Ente richiedente con i necessari dati identificativi;
  - b) il responsabile nominato dall'Associazione per lo svolgimento delle raccolte;
  - c) la definizione della tipologia di raccolta differenziata che si intende attuare con la specifica delle modalità di raccolta, stoccaggio, trasporto;
  - d) gli estremi di tutti i soggetti interessati alla raccolta;
  - e) obblighi e doveri dell'Associazione;
  - f) prescrizioni per la sicurezza e in genere la regolarità della raccolta;
  - g) la durata della convenzione e altre norme integrative.
2. Le suddette Associazioni dovranno tassativamente comunicare al Comune la tipologia, la quantità e la destinazione del materiale raccolto.
3. Per lo svolgimento di micro-raccolte differenziate svolte da gruppi organizzati nonché enti privati che svolgono saltuariamente attività di raccolta differenziata con finalità non lucrativa è previsto il rilascio di apposite autorizzazioni da parte del dirigente preposto.
4. E' esclusa la possibilità di effettuare la raccolta di materiali quali: batterie d'auto esauste, oli usati, frigoriferi ed ogni altro materiale per il quale non sia possibile un riutilizzo sicuro e diretto

### **Articolo 33. Trasporto.**

1. Il trasporto dei Rifiuti deve essere effettuato con automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione assicurino la sicurezza delle persone e il rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della Strada e a quelle vigenti nel territorio comunale.
3. Deve essere evitato ogni spargimento di rifiuti ed ogni perdita di liquidi o liquami, deve essere contenuto il sollevamento della polvere, ridotto al minimo la rumorosità ed adeguata l'emissione di gas di scarico entro i valori consentiti dalle disposizioni di legge.
4. L'eventuale utilizzo di un'area finalizzata al travaso dei rifiuti solidi urbani da automezzi leggeri in automezzi pesanti in vista del successivo trasporto all'impianto di smaltimento e recupero deve avvenire evitando lo spandersi dei rifiuti e la produzione di miasmi e rumori molesti. Le suddette operazioni di travaso dovranno essere inoltre effettuate al di fuori di centri storici o aree di interesse turistico. Nel corso di tali operazioni è esclusa la cernita manuale.

## Titolo 3. Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

### Articolo 34. Premessa.

1. Le disposizioni di cui al presente Titolo disciplinano i criteri e le modalità tecniche di assimilazione dei rifiuti prodotti da attività non domestiche e pertanto classificati originariamente come Speciali, ai Rifiuti Urbani ai fini del conferimento al servizio di raccolta pubblico e dell'applicazione della tariffa sui rifiuti.
2. In attesa che, sulla base dei criteri generali di cui all'art. 18, comma 2, lettera d) del D. Lgs. n° 22 del 05.02.1997, venga emanato il decreto sulla determinazione dei criteri quali-quantitativi per l'assimilazione agli urbani dei rifiuti speciali, si determinano i rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani. I criteri utilizzati per l'individuazione di tali rifiuti sono quelli di cui alla Delibera Interministeriale 27/07/1984 e all'Art. 18 del D. Lgs. n° 22 del 05.02.1997 nonché il *D.P.R. n. 254 del 15.07.2003 che regola la disciplina dei rifiuti speciali sanitari a norma dell'art.24 della L. 31 luglio n.179*;
3. La gestione dei rifiuti assimilati rientra di norma nella gestione dei rifiuti urbani, gestita con privativa comunale ai sensi dell'art. 21, comma 1 del Dlgs. 22/97.
4. Ai sensi dello stesso art. 21, comma 7 del Dlgs.22/97, la privativa comunale non si applica alle attività di recupero dei rifiuti assimilati. I loro produttori hanno due scelte:
  - a) organizzare autonomamente la gestione del proprio rifiuto recuperabile, e dare obbligatoriamente comunicazione al Comune dell'avvenuto avvio al recupero, per le modifiche tariffarie previste dalla norma;
  - b) conferire il rifiuto al servizio pubblico di raccolta in regime di privativa o di convenzione;
5. Per il calcolo delle relative superfici per l'applicazione della Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti assimilati si rimanda allo specifico Regolamento.

### Articolo 35. Criteri di assimilazione.

1. I rifiuti speciali non pericolosi possono essere assimilati ai rifiuti urbani a prescindere dall'attività di produzione qualora rispondano ai seguenti criteri qualitativi e quantitativi:
  - a) sono assimilati i rifiuti aventi composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani di cui all'allegato C;
  - b) i rifiuti assimilati devono essere conferiti obbligatoriamente in maniera differenziata ed

avviati effettivamente a recupero di materia e/o di energia o ad operazioni di reimpiego e riciclaggio;

- c) vengono assimilati anche i rifiuti che per natura non sono separabili alla fonte in frazioni omogenee o per i quali non esiste la possibilità di recupero all'interno del servizio di gestione pubblico;
- d) la quantità complessiva massima in chilogrammi ovvero in metri cubi di servizio effettivo (volumetria contenitori x numero svuotamenti annui), su base annua per singola frazione merceologica, compatibilmente con il sistema di gestione pubblico, è la seguente:

Frazione omogenea differenziata	Limite quantitativo massimo annuo (kg)	Limite quantitativo massimo annuo (mc)
Carta	18.000	60
Cartone	6.000	60
Vetro + lattine	12.000	60
Vetro	12.000	60
Plastica	2.000	60
Multimateriale	5.000	60
Altra frazione omogenea suscettibile di recupero		60
Frazione secca residua per natura o formazione non recuperabile	10.000	60

- e) la valutazione del quantitativo di produzione annuo, spetta all'ufficio tecnico del Comune e viene fatto su base annua. Qualora i rifiuti raccolti nell'arco dell'anno superino il limite quantitativo stabilito si potrà procedere:
  - richiedendo all'utente una ottimizzazione del sistema produttivo e del sistema di gestione interna dei rifiuti;
  - comunicando l'impossibilità di garantire per l'anno successivo, lo svolgimento del servizio, per la parte eccedente il quantitativo sopra indicato;
- f) Il Comune si riserva, per le utenze di particolare valore o ruolo sociale ed istituzionale, di adottare su deroga o variante al presente Regolamento, diversi criteri quantitativi.
- g) l'onere di dimostrare e/o dichiarare l'assimilabilità qualitativa spetta al produttore, che dovrà produrre, ove richiesto, regolare certificato di assimilazione.

### Articolo 36. Esclusioni.

1. Sono esclusi quei rifiuti che presentino caratteristiche incompatibili con le tecniche di

- raccolta e smaltimento adottate presso il servizio e più precisamente:
- a) materiali non aventi consistenza solida;
  - b) materiali che, sottoposti a compattazione, presentino eccessive quantità di percolati;
  - c) materiali fortemente maleodoranti;
  - d) materiali eccessivamente polverulenti;
  - e) materiali per i quali non sia ammesso il conferimento presso gli impianti di smaltimento e/o avvio a recupero di cui l'appaltante sia il titolare dell'autorizzazione o con i quali l'appaltante abbia stipulato convenzioni o ai quali comunque l'appaltante abbia titolo ad accedere.
- i) le modalità di effettuazione di controlli periodici sulla quantità dei rifiuti prodotti rispetto a quanto dichiarato in sede di convenzionamento;
  - j) la durata della convenzione e altre norme integrative.

### **Articolo 37. Procedure di accertamento per l'assimilazione dei rifiuti prodotti da singole attività.**

1. L'accertamento della natura dei rifiuti può avvenire:
  - a) d'ufficio, anche con sopralluogo, ovvero sulla scorta delle analisi di autorizzato laboratorio prodotti dall'interessato;
  - b) a richiesta dell'interessato, previa presentazione di adeguata documentazione (fornita su moduli all'uopo predisposti), corredata da elaborati planimetrici, diretta a fornire in particolare tutti i dati identificativi delle tipologie dei rifiuti prodotti.
2. L'accertamento della produzione quantitativa annua avviene in prima istanza sulla base della dichiarazione dell'utente e della documentazione ad essa allegata (MUD, formulari e altri idonei documenti) e, qualora ritenuto necessario, sulla base di un periodo di prova della durata non inferiore ai 3 mesi e comunque funzionale alla tipologia di produzione e/o di gestione dei rifiuti.

### **Articolo 38. Convenzione per il servizio di raccolta, trasporto e avvio a recupero dei rifiuti assimilati prodotti dai grandi produttori.**

1. La convenzione per il servizio di raccolta, trasporto e avvio a recupero dei rifiuti assimilati deve contenere i seguenti dati:
  - a) l'individuazione anagrafica e fiscale completa (sede legale, legale rappresentante);
  - b) la localizzazione della/e sede/i operativa/e dove si producono i rifiuti (se diversa/e dalla sede legale);
  - c) il codice CER di classificazione del rifiuto eventualmente corredato di regolare certificato di assimilazione;
  - d) la descrizione dettagliata della attività produttiva e del materiale conferito;
  - e) la quantità annua di rifiuti prodotti;
  - f) le modalità di esecuzione del servizio;
  - g) gli obblighi dell'utente;
  - h) le modalità di misura, contabilizzazione e fatturazione o tariffazione del corrispettivo del servizio;

## Titolo 4. Norme e Servizio di Nettezza Urbana. Gestione dei Rifiuti da Spazzamento.

### Articolo 39. Oggetto del Servizio di Nettezza Urbana.

1. Sono di competenza del Comune ed oggetto del Servizio di Nettezza Urbana:
  - a) spazzamento meccanizzato e/o manuale delle strade, piazze ed altri spazi pubblici e/o ad uso pubblico, compreso lo spazzamento manuale di cigli e marciapiedi e la pulizia delle piste ciclabili;
  - b) pulizia e lavaggio delle aree mercatali;
  - c) manutenzione e svuotamento cestini porta rifiuti;
  - d) la pulizia dei giardini, delle aiuole e delle aree a verde pubblico in genere;
  - e) servizio di sgombero neve;
  - f) espurgo di pozzetti e di caditoie stradali;
  - g) altri servizi ambientali;

### Articolo 40. Spazzamento meccanizzato e/o manuale delle strade, piazze ed altri spazi pubblici e/o ad uso pubblico.

1. Il servizio di spazzamento periodico e programmato viene svolto su:
  - a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali;
  - b) le piazze;
  - c) i marciapiedi;
  - d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate;
  - e) i percorsi pedonali anche coperti e qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle pensiline di attesa degli autobus.
  - f) le piste ciclabili;
2. Le suddette aree vengono individuate nella planimetria di cui agli allegati D<sub>1</sub>, D<sub>2</sub>, D<sub>3</sub> al presente Regolamento per costituirne parte sostanziale.
3. Nelle aree non comprese nella allegata planimetria si prevede una frequenza di spazzamento minima trimestrale.
4. La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati, con interventi programmati.
5. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali facendo anche attenzione a non danneggiare il manto stradale.
6. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più

possibile le emissioni sonore, in modo da evitare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.

7. Le operazioni di spazzatura nelle varie zone devono essere svolte nelle fasce orarie in cui il traffico pedonale e veicolare è ridotto.

### Articolo 41. Svuotamento cestini porta rifiuti.

1. Nell'impostazione del servizio di Nettezza Urbana, è prioritario prevenire la formazione dello sporco sul suolo, mediante la collocazione di un sufficiente numero di punti dotati di apposito cestino nel quale l'utente possa facilmente liberarsi dei rifiuti al momento del loro formarsi.
2. Durante gli orari di svolgimento dello spazzamento manuale viene svolto anche il servizio di manutenzione e svuotamento dei cestini porta rifiuti effettuato mediante la sostituzione dei sacchi.
3. La dotazione comunale dei cestini porta rifiuti già collocati, potrà essere incrementata nel numero dall'Amministrazione Comunale o modificata nella collocazione al fine di prevenire la formazione di sporco sul suolo.

### Articolo 42. Pulizia e lavaggio aree mercatali.

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, devono mantenere pulita l'area di loro pertinenza, raccogliendo i rifiuti secondo le modalità di cui al precedente articolo 26.
2. Alla raccolta dei rifiuti seguirà lo spazzamento manuale e/o meccanizzato delle aree interessate dalle attività mercatali, dovranno in particolare modo essere lavate e deodorizzate le aree adibite a pescheria.

### Articolo 43. Divieti ed obblighi degli Utenti.

1. E' vietato agli Utenti di strade, piazze ed altri spazi pubblici e/o ad uso pubblico abbandonare o gettare a terra rifiuti di qualsiasi natura ed in qualsiasi quantità e imbrattare il suolo pubblico. I rifiuti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento oppure utilizzando i contenitori predisposti dal Comune (cestini porta rifiuti, ecc.).
2. Chi conduce animali domestici su strade ed aree pubbliche, comprese quelle verdi (giardini pubblici, parchi, ecc.) è tenuto ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta a deiezioni, provvedendo personalmente all'asporto degli escrementi solidi.

3. Chi svolge operazioni di carico e scarico e trasporto di materiali e merci di qualsiasi natura deve provvedere, qualora necessario, alla pulizia del suolo pubblico e all'asporto di quanto eventualmente rimasto a terra. In caso l'interessato non intenda oppure non possa provvedere alla pulizia questa è effettuata dall'Appaltatore, previo pagamento della spesa sostenuta dall'Appaltatore ed irrogazione della sanzione Amministrativa ai sensi di legge e del presente Regolamento.
4. Chi effettua attività agricole, commerciali e industriali o relative alla costruzione, al rifacimento od alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tale attività e comunque a non abbandonarvi residui di alcun genere.

#### **Articolo 44. Aree occupate da Pubblici Esercizi.**

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e i chioschi stagionali e simili, debbono provvedere alla costante pulizia delle aree occupate, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del gestore.
2. I rifiuti provenienti dalle aree in questione devono essere raccolti e conferiti con le modalità previste dal presente Regolamento in funzione delle varie tipologie di rifiuto.
3. E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

#### **Articolo 45. Aree occupate da Spettacoli Viaggianti, Feste e Manifestazioni in genere.**

1. Per le occupazioni o conduzioni di impianti sportivi e/o di aree e locali comunali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali i promotori e/o gestori devono provvedere a tenere la costante pulizia dei luoghi.
2. Ai gestori e/o promotori verranno forniti, previo apposito accordo rispondente alle necessità dei predetti soggetti, contenitori di tipo stradale in numero sufficiente, da posizionare secondo le modalità preventivamente concordate per tutte le tipologie di rifiuto ritenute necessarie.
3. Il Comune si riserva di recuperare gli oneri connessi ai servizi dei comma 1 e 2, che ricade sui gestori e sugli organizzatori delle attività di cui trattasi. Il Comune garantisce comunque il

potenziamento del Servizio durante il periodo di svolgimento e al termine delle manifestazioni.

#### **Articolo 46. Aree di sosta per nomadi.**

1. Nelle aree eventualmente individuate ed assegnate dall'Amministrazione comunale per la sosta dei nomadi verrà istituito uno specifico servizio di raccolta. I nomadi sono tenuti a rispettare le regole del presente Regolamento e quelle emanate con apposita ordinanza sindacale.
2. Spetta al Comune l'organizzazione e la gestione della pulizia e del riordino delle aree pubbliche o ad uso pubblico precedentemente occupate da nomadi o altri soggetti non autorizzati.

#### **Articolo 47. Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte, dei terreni non edificati e terreni agricoli.**

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte e i terreni non edificati non di uso pubblico, i terreni agricoli recintati e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari che devono inoltre tenerli sgombri da rifiuti abbandonati anche da terzi e curarne il decoro, la manutenzione e lo stato di conservazione ed efficienza.

#### **Articolo 48. Asporto di scarichi abusivi su suolo pubblico.**

1. Qualora avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, il personale della Vigilanza Urbana Comunale si attiverà per accertare l'identità degli autori i quali, ove individuati saranno tenuti al pagamento dei costi sopportati dall'Amministrazione comunale per provvedere alla pulizia dell'area e al regolare smaltimento dei rifiuti raccolti.
2. Nel caso di impossibilità nell'individuazione degli autori di abbandono di rifiuti il Comune provvederà comunque alla loro rimozione e recupero e/o smaltimento evitando ulteriore pregiudizio per l'ambiente e la salute pubblica.

#### **Articolo 49. Servizio di sgombero neve.**

1. In caso di nevicate il Comune provvede a sgomberare con mezzi appositamente attrezzati la neve giacente sulle sedi stradali e pedonali di maggiore scorrimento veicolare ed in particolare sugli spazi prospicienti edifici di pubblico interesse.
2. Per prevenire la formazione di ghiaccio sulle principali strade, in particolare sui cavalcavia, e ridurre la scivolosità il Comune provvede a spargere, anche con apposite attrezzature, sali e miscele similari, nonché sabbia e ghiaino.
3. Al termine della stagione invernale il Comune

provvede alla pulizia della sede stradale dalla sabbia e dal ghiaino sparsi.

4. Nel caso di aree pubbliche e/o private ad uso pubblico, impegnate da banchi di vendita all'aperto, sono tenuti allo sgombero della neve i titolari delle rivendite in questione.
5. Allo sgombero della neve dai marciapiedi sono tenuti i frontisti, ovvero la Amministrazioni condominiali nel caso di fabbricati residenziali, i quali devono altresì verificare che non si creino condizioni di pericolo per i passanti a causa dell'accumulo di neve sui tetti spioventi e del formarsi di ghiaccioli sulle grondaie; in caso di pericolo devono rimuovere le cause, previa recinzione provvisoria delle sottostanti aree pubbliche interessate.
6. Dev'essere effettuato lo spalamento della neve dalle cunette, per la larghezza di centimetri venti, e dall'imbocco delle caditoie e dei tombini, onde agevolare il deflusso delle acque di fusione, ed inoltre per l'apertura di passaggi in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e degli incroci stradali per tutto il fronte della proprietà su cui insiste lo stabile da essi abitato o comunque occupato.

## **Articolo 50. Altri servizi ambientali.**

1. Sono di competenza del Comune anche i seguenti servizi di igiene urbana:
  - a) deaffissioni di manifesti e cancellazioni scritte fermo restando l'azione di rivalsa nei confronti dei responsabili; per l'esecuzione del servizio verranno adottate tecniche appropriate al fine di non compromettere o danneggiare le parti su cui ricadono le scritte medesime;
  - b) lavaggio di superfici di particolare pregio;
  - c) lavaggio e disinfezione delle fontanelle, dei servizi igienici, dei sottopassaggi e dei portici di uso pubblico;
  - d) diserbo meccanico e/o chimico con agenti presidiati, periodico dei cigli delle strade comunali e dei relativi marciapiedi, sfalcio e potatura delle aree verdi urbane;
  - e) raccolta di siringhe abbandonate in aree pubbliche o ad uso pubblico;
  - f) altre attività affidate al servizio con deliberazione del Consiglio comunale;

## **Titolo 5. Ecocentri.**

### **Articolo 51. Premessa.**

1. L'Ecocentro va inteso come luogo di conferimento separato e diretto, da parte delle utenze domestiche e di quelle non domestiche autorizzate e/o convenzionate e per l'ulteriore selezione e valorizzazione dei materiali riutilizzabili, delle frazioni dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati. E' una zona recintata e presidiata, dotata di appositi contenitori, per il conferimento differenziato, da parte degli utenti, delle diverse tipologie di rifiuti.
2. In base alla Circolare della Regione Veneto del 09.08.1999, n. 7432/311.111 tali centri non devono ritenersi assoggettati agli obblighi previsti dal D.Lgs 22/97 ed in particolare:
  - a) all'art. 11, comma 3 (mentre resta fermo tale obbligo per il Comune ai sensi dell'art, 11 comma 4);
  - b) all'art. 12 (tenuta dei registri di carico e scarico);
  - c) all'art. 15, comma 1 (formulario di identificazione per il trasporto) qualora il trasporto dei rifiuti urbani e assimilati dall'Ecocentro verso gli impianti di recupero e smaltimento sia effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico (pertanto se il trasporto di tali rifiuti viene effettuato da soggetti diversi vige l'obbligo del formulario).
3. Le considerazioni di cui al comma precedente si applicano anche ai rifiuti urbani cosiddetti pericolosi come pile, farmaci, contenitori etichettati T e/o F ecc. Non si applicano invece qualora presso l'Ecocentro vengano conferite a cura delle utenze non domestiche (previa apposita previsione autorizzativa) alcune tipologie di rifiuti speciali o assimilabili.

### **Articolo 52. Accesso agli Ecocentri.**

1. Possono accedere ed usufruire dell'Ecocentro:
  - a) le utenze domestiche residenti nel Comune che dimostrino di aver compiuto 18 anni di età;
  - b) le utenze non domestiche con sede operativa riconosciuta all'interno del territorio comunale e che siano regolarmente iscritte a ruolo per il pagamento della tariffa sui rifiuti. In questo senso i conferimenti possono essere effettuati solo dalle utenze non domestiche che dispongono di idonea autorizzazione rilasciata dal Comune;
  - c) i soggetti espressamente autorizzati dal Comune;
2. Qualora il Comune istituisca servizi integrativi per la raccolta di rifiuti speciali costituiti da materiali accettabili presso gli Ecocentri, i produttori degli stessi potranno conferirli solo previa stipula di apposita convenzione, secondo i casi previsti dalle normative vigenti in materia.

3. Le utenze non domestiche potranno accedere all'Ecocentro per conferire rifiuti ingombranti, beni durevoli e ramaglie di utenze domestiche residenti nel territorio comunale, impossibilitate al trasporto in proprio. In queste circostanze l'utenza non domestica dovrà presentarsi accompagnata dall'utente interessato o esibire apposita dichiarazione da parte dello stesso utente.
4. Il Comune si riserva la facoltà di determinare con proprio provvedimento le modalità con le quali le utenze dovranno contribuire alle spese di gestione dell'Ecocentro in funzione della tipologia e della quantità di rifiuti conferita.

### **Articolo 53. Rifiuti ammessi.**

1. Le utenze domestiche e non domestiche possono conferire, nel rispetto di quanto stabilito dal presente Titolo e qualora l'Ecocentro sia attrezzato e autorizzato all'uso per il ricevimento, le seguenti tipologie di rifiuto:
  - a) residui di prodotti e relativi contenitori etichettati T e/o F;
  - b) accumulatori d'auto esauste;
  - c) oli e grassi vegetali o animali esausti residui dalla cottura degli alimenti;
  - d) oli minerali esausti per autotrazione;
  - e) lampade alogene a scarica e tubi catodici;
  - f) residui di prodotti e contenitori di fitofarmaci ed anticrittogamici;
  - g) cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti;
  - h) componenti elettronici;
  - i) rottami ferrosi;
  - j) carta e imballaggi in carta e cartone;
  - k) rottami di vetro, imballaggi in vetro, lattine e contenitori a banda stagnata;
  - l) sfalci d'erba, ramaglie e scarto verde in generale;
  - m) beni durevoli;
  - n) piccole quantità di inerti;
  - o) stracci e tessuti in genere;
  - p) imballaggi in plastica;
  - q) rifiuti ingombranti;
  - r) frazione organica dei rifiuti urbani ed assimilati;
  - s) altri rifiuti individuati dal Comune (ad es. pannolini e pannoloni)

### **Articolo 54. Orari di apertura.**

1. I rifiuti possono essere conferiti solamente nei giorni e negli orari stabiliti dal Comune, esposti all'ingresso dell'Ecocentro. L'apertura è prevista per un minimo di tre giorni alla settimana, per un orario giornaliero di ore otto.
2. Il Comune si riserva di modificare e/o ampliare gli orari e giorni di apertura, anche in aumento, dandone comunicazione preventiva all'utenza interessata e contestuale affissione di apposito avviso all'ingresso del Centro stesso.

## **Articolo 55. Modalità di conferimento.**

1. L'utente ha accesso all'Ecocentro solo previa presentazione di un apposito documento che provi la sua identità e che va esibito al personale addetto al momento dell'ingresso. L'addetto al controllo ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire i suddetti documenti, nonché coloro che intendano conferire rifiuti diversi da quelli previsti dal presente Regolamento o in difformità alle norme del presente Regolamento. E' consentito l'accesso contemporaneo al Centro di un numero di utenti tale da non pregiudicare il controllo da parte dell'addetto responsabile.
2. L'utente dovrà compilare apposita modulistica in doppia copia, riportante i propri dati, la tipologia e il quantitativo (stimato) del rifiuto conferito. Questa modulistica sarà trasmessa mensilmente al Comune a cura del gestore del centro.
3. Il conferimento diretto deve svolgersi seguendo le indicazioni dei responsabili della vigilanza e le segnaletiche presenti all'interno del centro. Il deposito dei materiali differenziati deve avvenire direttamente all'interno degli appositi cassoni scarrabili o dei contenitori a tenuta a cura dell'utente o, nel caso in cui ciò comporti l'impiego di apparecchiature di travaso, a cura degli addetti autorizzati del centro. Qualora l'utente si presentasse con rifiuti di diverse tipologie mescolati tra loro, dovrà provvedere alla loro separazione per il corretto scarico in forma differenziata. Non devono in nessun caso essere scaricati rifiuti all'esterno degli appositi contenitori. In questo senso l'utente deve evitare spargimenti di materiale e spandimenti di liquidi sul suolo durante le operazioni di scarico.
4. L'eventuale verifica della quantità e della qualità del materiale conferito spetta unicamente al personale addetto il quale ha l'obbligo di annotare questi dati nel quaderno dell'Ecocentro.

## **Articolo 56. Conferimenti effettuati da utenze non domestiche.**

1. Le utenze non domestiche, autorizzate al conferimento dei propri rifiuti presso il centro hanno l'obbligo di conferire esclusivamente i tipi di rifiuti di cui al presente Titolo, nelle quantità massime stabilite dal Comune e specificate nell'autorizzazione.
2. Il Comune si riserva la facoltà di recuperare, direttamente dall'utenza, gli eventuali costi di gestione derivanti dai suddetti conferimenti.

## **Articolo 57. Modalità di conferimento dei rifiuti vegetali.**

1. I rifiuti vegetali vanno conferiti negli appositi contenitori dedicati. I rifiuti provenienti dalla manutenzione di giardini dovranno essere conferiti a cura dei cittadini in forma tale da contenere il più possibile il volume. È consentito l'uso di sacchi in plastica e di materiale plastico in genere per sigillare e contenere i rifiuti durante il trasporto ma gli stessi dovranno essere liberati, a cura dell'utente, da qualsiasi involucro prima di essere immessi nell'apposito contenitore secondo le indicazioni del personale di controllo.
2. Si precisa che le imprese di giardinaggio non possono utilizzare l'Ecocentro se non accompagnati dal cittadino interessato o con apposita dichiarazione, debitamente sottoscritta dallo stesso e accompagnata da una fotocopia del documento di identità, che i rifiuti provengono dalla propria abitazione.

## **Articolo 58. Conferimento dei Rifiuti Ingombranti (compresi i Beni Durevoli).**

1. I rifiuti ingombranti e i Beni Durevoli dovranno essere conferiti al centro direttamente a cura dei cittadini utenti i quali dovranno provvedere anche a depositare i rifiuti negli appositi cassoni dedicati, richiedendo, se del caso, l'aiuto degli addetti autorizzati.
2. Una volta che sia operativo il relativo consorzio obbligatorio per lo smaltimento dei Beni Durevoli e sia attivo il circuito di recupero, il Comune determinerà il costo di conferimento e i modi di riscossione della somma richiesta per lo smaltimento dei Beni Durevoli per le utenze non domestiche ed eventualmente per le utenze domestiche.
3. I rifiuti costituiti da materiale legnoso dovranno essere opportunamente ridotti di dimensione (indicativamente pezzi di circa cm. 50 x 50) e, per quanto possibile, dovranno essere asportate le parti metalliche e le altre frazioni che ne compromettano il recupero.

## **Articolo 59. Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi.**

1. I RUP possono essere conferiti alla piattaforma a cura direttamente dei cittadini. L'accettazione di batterie d'auto, olio esausto e di prodotti e relativi contenitori etichettati con simboli di pericolosità è ammessa purché essi non provengano da attività non domestiche.

## **Articolo 60. Conferimento di altri rifiuti.**

1. I rifiuti raccolti in occasione di campagne di pulizie di aree di particolare valore paesaggistico e ambientale, raccolte benefiche (per i soli rifiuti non avviati a recupero), ecc. potranno essere depositate nella piattaforma per il solo tempo necessario al conferimento agli impianti di

smaltimento previo stipula di esclusiva concessione con il Comune. Il deposito di tali rifiuti dovrà avvenire a norma di legge e dovrà essere separato dai contenitori destinati al deposito/stoccaggio dei diversi materiali. Operazioni di selezione atte a recuperare o a destinare a smaltimento differenziato determinate frazioni merceologiche sono ammesse solo da parte del personale di sorveglianza o specificatamente addetto.

2. I rifiuti speciali o pericolosi rinvenuti in stato d'abbandono su aree pubbliche o private soggette a uso pubblico possono essere solo eccezionalmente depositati presso il Centro, in luogo coperto e presidiato, accessibile al solo personale di controllo autorizzato.

### **Articolo 61. Obblighi dei cittadini.**

1. Gli utenti possono trattenersi nell'area destinata al deposito dei rifiuti differenziati per il solo periodo necessario ad effettuare le operazioni di conferimento. Le operazioni di conferimento sono sospese durante la movimentazione degli scarrabili e dei contenitori.
2. Gli utenti sono tenuti a conferire i rifiuti negli appositi contenitori, avendo cura di rispettare le relative destinazioni supportate da apposite segnaletiche. Durante le operazioni di conferimento, i cittadini sono tenuti ad osservare scrupolosamente le presenti norme e le istruzioni impartite dal personale di controllo. In particolare è espressamente vietato effettuare operazione di cernita e/o di prelievo di rifiuti presso i cassoni, l'utente non dovrà mai, in alcun modo allontanarsi dalle zone previste per il conferimento. Non è consentito l'uso di autoveicoli al di fuori degli spazi espressamente previsti.
3. L'utente verrà ritenuto responsabile degli eventuali danni deliberatamente provocati dall'irregolare conferimento di sostanze tossiche, infiammabili e/o nocive o chimicamente interagibili tra loro o comunque non previste nella lista di cui al presente Titolo e per le quali il centro non sia attrezzato alla ricezione.

### **Articolo 62. Obbligo del personale di controllo e gestione.**

1. Il personale incaricato alla custodia e alla gestione del centro è tenuto ad assicurare che la gestione delle operazioni di conferimento dei rifiuti avvenga nel rispetto delle presenti norme e delle direttive o istruzioni impartite dagli uffici competenti. In particolare il personale è tenuto a:
  - a) curare l'apertura e la chiusura della piattaforma negli orari prestabiliti;
  - b) essere costantemente presente durante l'apertura del centro;
  - c) provvedere a controllare che i rifiuti vengano conferiti unicamente da cittadini residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto i 18

anni di età e da utenze non domestiche operanti nel territorio comunale ed espressamente autorizzate al conferimento;

- d) fornire ai cittadini ed ai soggetti che accedono al centro tutte le informazioni necessarie per la migliore conduzione delle operazioni di conferimento;
- e) curare la pulizia delle aree circostanti assicurando che, in ogni momento, siano mantenute le migliori condizioni igienico-sanitarie, anche attraverso lavaggi e disinfezione delle stesse;
- f) curare che il conferimento a terzi dei rifiuti raccolti avvenga regolarmente a cura delle ditte autorizzate, siglando e consegnando all'ufficio competente il formulario di identificazione dei rifiuti rilasciato dai trasportatori;
- g) provvedere alla tenuta del quaderno di entrata ed uscita ed alla registrazione giornaliera delle operazioni di stoccaggio ed eventuale trattamento e smaltimento dei RUP;
- h) effettuare le registrazioni contabili di scarico e carico di eventuali rifiuti speciali conferiti regolarmente al centro su apposita autorizzazione e/o convenzione del Comune;
- i) segnalare al competente ufficio ogni eventuale disfunzione che dovesse verificarsi nella gestione della piattaforma, nonché eventuali comportamenti illeciti che dovessero essere accertati in sede di conferimento dei rifiuti registrando i nominativi degli avventori ritenuti responsabili;
- j) curare che, nei casi previsti dalle presenti norme, il conferimento dei rifiuti avvenga mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposita dichiarazione e, in questi casi, verificare l'accettabilità del materiale consegnato
- k) verificare i flussi di materiali in ingresso ed in uscita. In particolare devono essere sottoposti a controllo i flussi di conferimento di materiali provenienti dalle utenze non domestiche, registrando i quantitativi e rilasciando certificazione al conferente;
- l) coadiuvare ed assistere i cittadini nel conferimento, manovrando se necessario le apparecchiature di travaso;
- m) verificare la capienza residua dei contenitori e richiedere, se del caso, lo svuotamento anticipato;
- n) verificare il funzionamento e lo stato manutentivo e di efficienza di tutte le strutture del centro (rete fognaria, strutture antinfortunistiche, ecc.).
- o) assistere l'utenza qualora il Comune attui specifiche campagne promozionali volte all'assegnazione di premi o bonus atti ad incentivare il conferimento differenziato dei rifiuti;

### **Articolo 63. Responsabilità del Comune.**

1. Il Comune non è responsabile degli eventuali danni a persone e/o cose qualora questi derivino da comportamenti dell'utente non rispettosi delle indicazioni e delle modalità di conferimento specificate in questo Titolo e/o riportate sull'apposita cartellonistica all'ingresso del centro.

2. Il gestore del centro è responsabile degli eventuali danni derivanti dalle condizioni di manutenzione delle strutture del Centro e da errori nella gestione delle strutture da parte del personale autorizzato compresa la movimentazione dei mezzi meccanici.

#### **Articolo 64. Area riuso.**

1. Gli elettrodomestici, i mobili, gli elementi di arredo e similari, che presentino una utilità residua dovranno essere depositati presso un apposito settore denominato AREA RIUSO e messi gratuitamente a disposizione dei cittadini o delle Associazioni che ne facciano richiesta, al Comune, mediante apposita modulistica.

#### **Articolo 65. Operazioni di trattamento rifiuti.**

1. Tali operazioni dovranno essere espressamente autorizzate dal Comune ed eseguite nel rispetto delle norme di sicurezza.

## Titolo 6. Compostaggio Domestico.

### Articolo 66. Obblighi per l'utente.

1. L'utente è tenuto:
  - ad avviare a recupero in proprio la frazione organica prodotta nell'unità domestica di appartenenza dell'utente stesso. Per frazione organica si intendono tutti i rifiuti di natura organica provenienti da attività di preparazione dei pasti e delle pietanze, cenere, tovaglioli e fazzoletti in carta, piccoli quantitativi di vegetali da manutenzione del giardino come erba di sfalcio, ramaglie ecc.;
  - a liberare il Comune da ogni responsabilità connessa alla scelta del sistema di compostaggio e alla gestione del processo di compostaggio domestico in oggetto;
  - si impegna ad applicare i principi del compostaggio domestico al fine dell'ottimizzazione del processo e dell'ottenimento di compost di qualità.

### Articolo 67. Impegni del Comune.

1. Il Comune si impegna:
  - a riconoscere una riduzione della quota variabile della tariffa dovuta per il servizio di raccolta e smaltimento della frazione organica;
  - a verificare eventuali irregolarità connesse all'adesione da parte dei cittadini all'iniziativa oggetto del presente titolo;
  - ad effettuare, per quanto possibile, sopralluoghi presso gli utenti che ne facciano richiesta al fine di consigliare loro le corrette metodologie e risolvere eventuali problematiche derivanti dall'uso del compostaggio domestico;

### Articolo 68. Esclusioni.

1. Non possono aderire al compostaggio domestico:
  - le utenze non domestiche;
  - le utenze domestiche che non dispongono di una sufficiente ed idonea area di scoperto di proprietà privata (indicativamente sono necessari almeno 30 mq di scoperto di proprietà privata non pavimentata per componente del nucleo familiare);

### Articolo 69. Modalità di svolgimento del compostaggio domestico.

1. Il compostaggio domestico deve essere realizzato presso aree di esclusiva pertinenza dell'utente aderente e in modo da non recare danno all'ambiente, costituire pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per le altre utenze;

2. L'utente aderente deve avviare al compostaggio solo le frazioni organiche precisate in questo Titolo evitando espressamente di introdurre in detto materiale contenitori di ferro, latta, alluminio, vetro, rifiuti pericolosi come batterie, farmaci scaduti, ecc., plastica, carte oleate, tetrapak, nylon ed ogni altro genere di rifiuto non degradabile; al fine di favorire il processo, il materiale organico va mescolato con una sufficiente quantità di materiale di struttura (ramaglie, frammenti di legno, ecc.) e movimentato con regolarità al fine di evitare l'instaurarsi di condizioni anossiche.
3. Il compostaggio può essere realizzato con l'utilizzo di metodologie quali il cumulo, la concimaia, le casse di compostaggio e la compostiera. Le caratteristiche tecniche minime richieste sono:
  - a) Compostiera in plastica e compostiere "fai da te": sono contenitori di varia forma (cilindrica, troncoconica, ecc.) e volumetrie variabili (da 200 a 1000 litri circa). Sono caratterizzati, in genere, da strutture che consentono la circolazione dell'ossigeno e il grado di isolamento termico. Le compostiere "fai da te" sono cilindriche e costituite da una rete metallica (di maglia fine 1-2 cm) rivestite con materiale ombreggiante e semi-impermeabile all'umidità.
    - Volume minimo: 80 litri per componente del nucleo familiare aderente;
    - Caratteristiche tecniche: Intercapedine isolante o analogo sistema isolante, fori laterali, fondo forato anti-intrusione, coperchio, rivestimento esterno nel caso di compostiere fai da te in rete metallica;
    - Vincoli urbanistici: nessuno.
  - b) Cumulo: è la tecnica più diffusa e semplice e consiste nell'accumulare il materiale da compostare in un'area idonea, dandogli una forma a trapezio o triangolare a seconda della stagione e del grado di maturazione del materiale.
    - Volume minimo: 200 litri per componente del nucleo familiare aderente;
    - Caratteristiche tecniche: Pareti in legno delimitanti il volume complessivo, fondo con sistema drenante, copertura con teli o reti anti-intrusione;
    - Vincoli urbanistici: nessuno.
  - b) In buca (detta anche concimaia): questo metodo si basa sulla predisposizione di una buca in cui si accumulano gli scarti organici ad imitazione delle concimaie agricole.
    - Volume minimo: 200 litri per componente del nucleo familiare aderente;
    - Caratteristiche tecniche: Pareti in legno delimitanti il volume complessivo, fondo con sistema drenante (pallets o ciottoli) di circa 30 cm, tubi di drenaggio perpendicolari al terreno, copertura con teli o reti anti-intrusione;

- Vincoli da rispettare: ml 10 dalla più vicina abitazione e sottovento rispetto a questa; ml 3 dal confine di proprietà; ml 7 dalle strade, anche private;

Sono ammesse, per il compostaggio degli scarti di cucina e del verde privato, anche le concimaie previste dalle "Norme tecniche di attuazione" relative alla Variante al P.R.G.C. "Tutela delle zone agricole".

### **Articolo 70. Modalità di adesione.**

1. Per aderire al compostaggio domestico l'utente deve presentare apposita domanda nella quale autocertificare il possesso e l'utilizzo di una effettiva ed efficiente struttura di compostaggio;
2. L'utente che intenda aderire all'iniziativa dopo l'attivazione del servizio di raccolta domiciliare della frazione organica dei rifiuti urbani dovrà, contestualmente alla presentazione della domanda, riconsegnare la bio-pattumiera e il bio-contenitore avuti in dotazione.
3. *Qualora l'utente intenda ugualmente avvalersi del servizio di raccolta domiciliare pur continuando ad effettuare il compostaggio domestico per quantità limitate di organico, deve fare espressa dichiarazione di rinuncia/disapplicazione alla riduzione sulla parte variabile della TIA, e nel caso in cui abbia ricevuto il "composter" dal Comune può tenere il contenitore, previa apposita dichiarazione di utilizzo.*

### **Articolo 71. Controlli.**

1. Il personale comunale anche attraverso il servizio di Vigilanza Urbana Comunale sottoporrà l'utenza aderente al compostaggio domestico ad appositi accertamenti e controlli atti a verificare il corretto svolgimento del compostaggio e la corrispondenza a quanto autocertificato.

### **Articolo 72. Uso improprio.**

1. L'uso improprio, o comunque difforme dalle modalità e dalle condizioni previste da questo Regolamento o successivamente introdotte dal Comune è vietato e comporta l'automatica ed immediata revoca ed esclusione, per l'intero anno

di contestazione dell'irregolarità, dalla riduzione tariffaria nonché l'applicazione di una sanzione amministrativa nelle misure previste dall'art. 78 del presente Regolamento.

### **Articolo 73. Durata.**

1. La durata dell'adesione viene fissata in 3 anni decorrenti dalla data di accettazione della domanda da parte del Comune. Allo scadere di questo periodo essa verrà rinnovata tacitamente salvo diverso avviso delle parti.
2. L'utente che intenda recedere, dovrà comunicare la propria decisione al Comune mediante domanda in carta semplice e ritirare di persona, presso la sede dell'Appaltatore, il materiale necessario per la raccolta domiciliare della frazione organica.
3. Qualora, per l'anno della rinuncia, sia già stata emessa la relativa fattura, il Comune provvederà successivamente a conguagliare l'importo residuo.

### **Articolo 74. Smaltimento della frazione vegetale.**

1. L'adesione al compostaggio domestico consente comunque all'utente di usufruire del servizio di raccolta domiciliare della frazione vegetale (erba, sfalci da potature, ramaglie, ecc.) e il conferimento diretto presso gli Eco centri.

### **Articolo 75. Varie.**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme previste dai regolamenti Comunali di riferimento.
2. Il Comune si riserva di valutare particolari richieste da parte di utenti che intendessero comunque attuare il compostaggio domestico anche se non rientranti nelle categorie previste da questo Regolamento; tali richieste vanno opportunamente giustificate e spedite in carta semplice al Comune stesso.

## Titolo 7 Validità del Regolamento, Divieti, Controlli e Sanzioni.

### **Articolo 76. Controlli e Vigilanza.**

1. Fatte salve le competenze degli Enti preposti per legge al controllo, il Comune attiva la vigilanza per il rispetto del presente regolamento applicando le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente e dal successivo articolo 78.
2. Le autorità preposte al controllo sono autorizzate ad effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme di cui al presente regolamento.
3. Il Comune ha facoltà di richiedere ai produttori di rifiuti speciali di esibire la documentazione comprovante l'effettivo smaltimento.
4. In caso di accertata inadempienza il Sindaco, con propria ordinanza motivata da ragioni sanitarie, igieniche ed ambientali, dispone l'esecuzione dei lavori necessari con oneri a totale carico dei soggetti responsabili, nonché prescrive l'adozione di opportuni provvedimenti atti a prevenire il ripetersi degli inconvenienti rilevati, fatte salve le eventuali azioni penali previste dalla normativa vigente.
5. Nel caso di abbandono di rifiuti in aree pubbliche, o ad uso pubblico, in cui non sia individuato il soggetto responsabile, il Comune provvede a proprie spese allo sgombero ed al successivo smaltimento, salvo ipotesi di sequestro penale.
6. Con l'attivazione del servizio di raccolta differenziata, la Polizia Municipale assicura la sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti da parte delle utenze domestiche e non domestiche operanti nel territorio comunale.
7. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme di cui al D.Lgs. n. 22/97 e le relative norme tecniche, la normativa di settore statale e regionale per quanto di pertinenza, nonché degli altri regolamenti comunali.
8. In caso di manovre errate da parte dell'utenza, ovvero atti dolosi o colposi, che arrechino danni alle strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti, si procederà all'addebito delle spese di ripristino a carico dei responsabili.

### **Articolo 77. Divieti.**

1. E' vietato:
  - a) l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico, e sulle aree private;

- b) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio, ovvero presso gli impianti di recupero o smaltimento;
- c) l'esposizione di sacchetti e/o dei contenitori domestici contenenti rifiuti lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori degli orari stabiliti dal Comune;
- d) l'uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti, compresi l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro;
- e) lo spostamento dei contenitori dalla sede in cui sono stati collocati, il loro ribaltamento e il danneggiamento in genere delle attrezzature del servizio pubblico di gestione dei rifiuti;
- f) intralciare o ritardare l'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli negli spazi segnalati di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento;
- g) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
- h) il conferimento al servizio di raccolta di materiali voluminosi che non siano stati precedentemente ridotti, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
- i) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi, sciolti o in sacchetti non ben chiusi, nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo;
- j) la combustione di qualunque tipo di rifiuto, ad eccezione degli scarti vegetali secchi in zona agricola ad almeno 100 mt. da fabbricati o strade;
- k) deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente istituiti;
- l) il gettito di piccoli rifiuti sul suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili), nonché l'insudiciamento da parte dei cani o di altri animali;
- m) il conferimento al servizio di raccolta di animali morti o il loro abbandono su aree pubbliche o ad uso pubblico, e sulle aree private;
- n) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
- o) Presso gli Ecocentri è vietato:
  - l'abbandono di rifiuti all'esterno degli Ecocentri stessi;
  - l'accesso in orari e giorni diversi da quelli di apertura;
  - il conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori;
  - il conferimento di rifiuti della tipologia diversa da quella a cui i contenitori sono destinati;
  - la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati;

- il conferimento di rifiuti da parte di utenti non aventi sede o residenza nel Comune di appartenenza dell'Ecocentro;
  - il conferimento di rifiuti speciali;
  - il danneggiamento delle strutture degli Ecocentri stessi.
2. Non viene considerato abbandono:
- il deposito per il conferimento delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema porta a porta nei tempi e nei modi regolati dal presente Regolamento;
  - il deposito negli appositi contenitori del servizio di raccolta, contenitori nei quali comunque è vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori stessi sono stati predisposti ed al di fuori di essi;
  - il deposito in strutture per il riciclaggio (compreso quello della frazione organica dei RSU tramite compostaggio domestico) qualora siano seguite le opportune tecniche di gestione e le strutture stesse non arrechino alcun pericolo igienico –sanitario o danno per l'ambiente.
- dell'attivazione del servizio di conseguenza aggiudicato.
3. Da tale data sono considerate abrogate tutte le disposizioni comunali riguardanti la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili incompatibili ovvero contrastanti con il presente Regolamento.

## **Articolo 78. Sanzioni.**

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal vigente Regolamento sono uniformate ai principi della vigente normativa statale e regionale, anche in virtù del principio di legalità, in mancanza di altre disposizioni di legge statale e/o regionale in materia. In particolare le violazioni, fatte salve quelle previste e punite dal D.Lgs. 22/1997, dalla L.R. del 21/01/2001, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, e da altre normative specifiche in materia, sono punite con le sanzioni amministrative di cui al successivo comma 4 con l'osservanza delle norme stabilite dalla legge 24.11.1981, n. 689.
2. E' fatta salva l'adozione di eventuali altri provvedimenti o azioni nei confronti dei responsabili degli illeciti sopra elencati.
3. Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Comune per il risarcimento degli eventuali danni subiti.
4. Nel caso di violazione delle disposizioni del presente Regolamento in ordine alla raccolta differenziata dei RSU e RSA si applicano le sanzioni amministrative di cui alla Deliberazione del C.C. n. 78 del 18/06/2001, nella modifica operata dalla Deliberazione del C.C. 121 del 24/09/2001.

## **Articolo 79. Efficacia e norme generali.**

1. Per quanto non esplicitato in questo regolamento si fa riferimento alle altre norme in materia.
2. Il presente Regolamento, dopo le approvazioni di legge è immediatamente applicabile per quanto riguardano i vincoli contenuti e connessi all'espletamento dell'appalto, mentre entrerà in vigore, in modo pieno e verso tutti, al momento

## ALLEGATI

ALLEGATO A: planimetria per l'individuazione dei perimetri entro i quali vengono svolti i servizi di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati.

ALLEGATO B: Elenco utenze pubbliche e d'interesse pubblico.

ALLEGATO C: elenco dei rifiuti speciali assimilati agli urbani.

ALLEGATO D1, D2, D3: planimetrie per la definizione e suddivisione delle aree di svolgimento del servizio di spazzamento.

# SOMMARIO

<b>TITOLO 1. PARTE GENERALE. -----</b>	<b>3</b>
ARTICOLO 1. PREMESSA. -----	3
ARTICOLO 2. DEFINIZIONI. -----	3
ARTICOLO 3. PRINCIPI GENERALI. -----	5
ARTICOLO 4. OGGETTO DEL REGOLAMENTO. -----	6
ARTICOLO 5. ESCLUSIONI. -----	6
ARTICOLO 6. COMPETENZE DEL COMUNE. -----	6
ARTICOLO 7. EDUCAZIONE, INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE. -----	7
ARTICOLO 8. ACCESSO ALLE INFORMAZIONI. PRIVACY. -----	7
ARTICOLO 9. ESTENSIONE TERRITORIALE DEI SERVIZI. -----	7
ARTICOLO 10. ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI. -----	7
<b>TITOLO 2. MODALITÀ DI CONFERIMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI- 9</b>	
ARTICOLO 11. PREMESSA. -----	9
ARTICOLO 12. MODALITÀ DI CONFERIMENTO. -----	9
ARTICOLO 13. CONFERIMENTO DOMICILIARE. -----	9
ARTICOLO 14. MODALITÀ DI CONFERIMENTO MEDIANTE CONTENITORI DEDICATI. -----	10
ARTICOLO 15. MODALITÀ DI RACCOLTA. -----	10
ARTICOLO 16. SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE O “PORTA A PORTA”. -----	10
ARTICOLO 17. SERVIZIO DI RACCOLTA CON CONTENITORI DI TIPO STRADALE. -----	11
ARTICOLO 18. STANDARD PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI MEDIANTE CONTENITORI RIGIDI STRADALI IN ALTERNATIVA AL SERVIZIO DOMICILIARE. -----	11
ARTICOLO 19. SERVIZIO DI RACCOLTA PRESSO L’ECO-CAMPER. -----	12
ARTICOLO 20. SERVIZIO DI RACCOLTA PRESSO GLI ECOCENTRI. -----	12
ARTICOLO 21. ORGANIZZAZIONE DEL CONFERIMENTO E DEL SERVIZIO DI RACCOLTA. -----	12
ARTICOLO 22. RIFIUTI SECCHI. -----	12
ARTICOLO 23. RIFIUTI ORGANICI. -----	13
ARTICOLO 24. RIFIUTI RECUPERABILI. -----	14
ARTICOLO 25. RIFIUTI URBANI PERICOLOSI. -----	15
ARTICOLO 26. ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTO. -----	16
ARTICOLO 27. RIFIUTI MERCATALI. -----	17
ARTICOLO 28. RIFIUTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI E RIFIUTI DERIVANTI DA ALTRE ATTIVITÀ CIMITERIALI. -----	17
ARTICOLO 29. SERVIZI STRAORDINARI. -----	17
ARTICOLO 30. LAVAGGIO, SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE DEI CONTENITORI. -----	18
ARTICOLO 31. COMPOSTAGGIO DOMESTICO. -----	18
ARTICOLO 32. INIZIATIVE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA SVOLTE DA ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E CON FINALITÀ BENEFICHE. -----	18
ARTICOLO 33. TRASPORTO. -----	18
<b>TITOLO 3. ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI. -----</b>	<b>20</b>
ARTICOLO 34. PREMESSA. -----	20
ARTICOLO 35. CRITERI DI ASSIMILAZIONE. -----	20
ARTICOLO 36. ESCLUSIONI. -----	20
ARTICOLO 37. PROCEDURE DI ACCERTAMENTO PER L’ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DA SINGOLE ATTIVITÀ. -----	21
ARTICOLO 38. CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E AVVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI ASSIMILATI PRODOTTI DAI GRANDI PRODUTTORI. -----	21
<b>TITOLO 4. NORME E SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA. GESTIONE DEI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO. -----</b>	<b>22</b>
ARTICOLO 39. OGGETTO DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA. -----	22
ARTICOLO 40. SPAZZAMENTO MECCANIZZATO E/O MANUALE DELLE STRADE, PIAZZE ED ALTRI SPAZI PUBBLICI E/O AD USO PUBBLICO. 22	
ARTICOLO 41. SVUOTAMENTO CESTINI PORTA RIFIUTI. -----	22
ARTICOLO 42. PULIZIA E LAVAGGIO AREE MERCATALI. -----	22
ARTICOLO 43. DIVIETI ED OBBLIGHI DEGLI UTENTI. -----	22
ARTICOLO 44. AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI. -----	23
ARTICOLO 45. AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI, FESTE E MANIFESTAZIONI IN GENERE. -----	23
ARTICOLO 46. AREE DI SOSTA PER NOMADI. -----	23
ARTICOLO 47. PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE, DEI TERRENI NON EDIFICATI E TERRENI AGRICOLI. -----	23

ARTICOLO 48. ASPORTO DI SCARICHI ABUSIVI SU SUOLO PUBBLICO. -----	23
ARTICOLO 49. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE. -----	23
ARTICOLO 50. ALTRI SERVIZI AMBIENTALI.-----	24
<b>TITOLO 5. ECOCENTRI. -----</b>	<b>25</b>
ARTICOLO 51. PREMessa. -----	25
ARTICOLO 52. ACCESSO AGLI ECOCENTRI. -----	25
ARTICOLO 53. RIFIUTI AMMESSI. -----	25
ARTICOLO 54. ORARI DI APERTURA. -----	25
ARTICOLO 55. MODALITÀ DI CONFERIMENTO.-----	26
ARTICOLO 56. CONFERIMENTI EFFETTUATI DA UTENZE NON DOMESTICHE. -----	26
ARTICOLO 57. MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI VEGETALI.-----	26
ARTICOLO 58. CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI (COMPRESI I BENI DUREVOLI).-----	26
ARTICOLO 59. CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI.-----	26
ARTICOLO 60. CONFERIMENTO DI ALTRI RIFIUTI. -----	26
ARTICOLO 61. OBBLIGHI DEI CITTADINI. -----	27
ARTICOLO 62. OBBLIGO DEL PERSONALE DI CONTROLLO E GESTIONE. -----	27
ARTICOLO 63. RESPONSABILITÀ DEL COMUNE. -----	27
ARTICOLO 64. AREA RIUSO. -----	28
ARTICOLO 65. OPERAZIONI DI TRATTAMENTO RIFIUTI. -----	28
<b>TITOLO 6. COMPOSTAGGIO DOMESTICO. -----</b>	<b>29</b>
ARTICOLO 66. OBBLIGHI PER L'UTENTE. -----	29
ARTICOLO 67. IMPEGNI DEL COMUNE.-----	29
ARTICOLO 68. ESCLUSIONI.-----	29
ARTICOLO 69. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO. -----	29
ARTICOLO 70. MODALITÀ DI ADESIONE. -----	30
ARTICOLO 71. CONTROLLI. -----	30
ARTICOLO 72. USO IMPROPRIO. -----	30
ARTICOLO 73. DURATA.-----	30
ARTICOLO 74. SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE VEGETALE. -----	30
ARTICOLO 75. VARIE. -----	30
<b>TITOLO 7 VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO, DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI. -----</b>	<b>31</b>
ARTICOLO 76. CONTROLLI E VIGILANZA. -----	31
ARTICOLO 77. DIVIETI. -----	31
ARTICOLO 78. SANZIONI. -----	32
ARTICOLO 79. EFFICACIA. -----	32